Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — Roma — Giovedì 30 Marzo — **Numero 75**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto *n. 101 sul riscontro delle merci e materiali di ogni specie raccolti in magazzini militari* — **Regio decreto n.** *CCCXLIII (Parte supplementare) riflettente disposizioni sul Liceo-ginnasiale di Matera* — **Decreto Ministeriale** *che approva il testo coordinato del Regolamento circa le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri* — **Ministero della Marina**: *Risultato degli esami di concorso ai posti di applicato di porto di 2ª classe* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — *Avviso per smarrimento di ricevuta* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi**: *Resoconto sommario de le operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di gennaio* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Sottosegretariato di Stato: *Trasferimenti di privative industriali* — *Concessione ed ampliamento di miniere* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — **Notizie varie** — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Bollettino meteorico* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **101** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge 11 luglio 1897, n. 256;

Visto il Regolamento approvato col Nostro decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quello della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti al riscontro istituito dalla suddetta legge 11 luglio 1897, n. 256, le merci e i materiali di ogni specie raccolti nei magazzini seguenti:

1° magazzini centrali militari situati in: *a*) Torino; *b*) Firenze; *c*) Napoli;

2° magazzino presso il laboratorio di Casaralta;

3° magazzini principali di casermaggio, situati in: *a*) Torino; *b*) Novara; *c*) Alessandria; *d*) Cuneo; *e*) Milano; *f*) Brescia; *g*) Genova; *h*) Piacenza; *i*) Verona; *k*) Padova; *l*) Bologna; *m*) Ravenna; *n*) Ancona; *o*) Chieti; *p*) Firenze; *q*) Pisa; *r*) Roma; *s*) Perugia; *t*) Cagliari; *u*) Napoli; *v*) Salerno; *x*) Bari; *y*) Catanzaro; *z*) Palermo; *aa*) Messina;

4° arsenali di costruzione in: *a*) Napoli; *b*) Torino;

5° fabbriche d'armi in: *a*) Brescia; *b*) Terni; *c*) Torino; *d*) Torre Annunziata;

6° officine di costruzione in: *a*) Genova; *b*) Torino; *c*) Napoli;

7° laboratorio di precisione in Roma.

Ai magazzini sopra descritti si intenderanno di pieno diritto aggiunti, dal giorno della loro istituzione, i magazzini di simile natura che dovessero istituirsi in avvenire. A tale scopo il Ministero della Guerra sarà tenuto a parteciparo alla Corte dei conti o al Ministero del Tesoro la costituzione dei nuovi magazzini.

Art. 2.

Il riscontro di cui all'articolo precedente comincierà a funzionare dal 1° luglio p. v., ed a tal uopo nel primo semestre dell'esercizio finanziario 1899-1900 dovranno essere inviati alla Corte dei conti gli inventari, alla data 30 giugno 1899, dei magazzini sottoposti a riscontro.

Gli inventari saranno compilati colle norme indicate negli articoli dal 3 al 7 del Regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, tenute presenti, in quanto non sieno contrarie al Regolamento suindicato, le disposizioni contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi del Regio esercito (edizione 10 giugno 1898), nel Regolamento sul servizio del casermaggio militare (Regio decreto 17 febbraio 1885) e nell'istruzione relativa (decreto Ministeriale 27 marzo 1895), nel Regolamento per la gestione ad economia degli Stabilimenti delle sussistenze militari (Regio decreto 22 aprile 1894), e finalmente nel Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria (R. decreto 9 aprile 1896), nonchè nella relativa istruzione.

Art. 3.

I rendiconti dei movimenti avvenuti nei magazzini di cui all'articolo 1° saranno compilati e documentati colle norme contenute nel Regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, e mediante stampati conformi ai modelli *A*, *B* e *C* allegati allo stesso Regolamento.

Secondo le disposizioni del medesimo Regolamento, i rendiconti suddetti saranno trasmessi ogni trimestre alla Corte dei conti per l'esercizio del riscontro demandatole dalla legge.

Art. 4.

I conti giudiziali dei magazzini sottoposti a riscontro col presente decreto s'intenderanno documentati coi resoconti e i recapiti inviati trimestralmente alla Corte dei conti a' termini dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno osservate le norme del Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per la contabilità generale dello Stato, dell'altro approvato col Reale decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonchè dei Regolamenti speciali pei singoli servizî approvati con decreti Reali registrati alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1899.

UMBERTO.

VACCHELLI.

A. DI SAN MARZANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente Regio decreto:

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

N. CCCCXLIII. (Dato a Roma il 24 settembre 1898), col quale il Liceo-ginnasiale di Matera continuerà ad esistere come Istituto governativo con tutte le prerogative inerenti ai Licei-ginnasiali Regi fino a che il Comune adempirà agli obblighi assunti colla nuova convenzione del 1° settembre 1898, pagando allo Stato l'annuo canone di lire 24 mila, e provvedendo al fabbricato dell'Istituto, al materiale scientifico e non scientifico, alle spese di cancelleria e segreteria.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il Regio decreto 20 maggio 1897, n. 178, che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri;

Visto l'altro Regio decreto in data 19 ottobre 1898, n. 454, col quale sono modificati alcuni articoli del detto Regolamento e viene concessa la facoltà di coordinarne le disposizioni in un testo unico;

Di concerto coi Ministri dell'Interno, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Decreta:

È approvato l'unito testo coordinato del Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1899.

G. PALUMBO.

TESTO COORDINATO del Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri.

SEZIONE I.

Dei bastimenti da considerarsi addetti al trasporto dei passeggieri

Art. 1.

Tutti i bastimenti a vela ed a vapore, nazionali ed esteri, i quali imbarchino più di un passeggiero per ogni cinquanta tonnellate di stazza netta, saranno considerati specialmente addetti al trasporto dei passeggieri e quindi soggetti alle disposizioni particolari seguenti.

Ne saranno tuttavia eccettuati i piroscafi nazionali ed esteri, in servizio postale sovvenzionato, i quali imbarchino nei porti dello Stato passeggieri ordinari (non emigranti) per viaggi di lunga navigazione.

Art. 2.

Sono considerati viaggi di breve navigazione quelli fatti dai piroscafi dentro i limiti di Gibilterra, Porto Said e Costantinopoli.

Sono considerati viaggi di lunga navigazione quelli fatti oltre i limiti suddetti.

Art. 3

I piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri dovranno essere forniti di tutti gli attrezzi, corredi e istrumenti e soddisfare a tutte le condizioni prescritte dall'articolo 10 del Regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1895, n. 671, salvo le seguenti modificazioni:

A. — *Per tutti i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri*

1. Gli anelli, o cinture di sicurezza, dovranno essere in numero almeno eguale a quello delle piazze sanitarie ed essere collocati nelle rispettive cuccette;

2. Le imbarcazioni di cui sono obbligati ad essere provvisti detti piroscafi dovranno essere collocate sotto le grue, completamente pronte con tutto l'occorrente per essere messe in mare e corrispondenti, per numero e capacità, a quanto è stabilito dall'annessa tabella E.

Se la dotazione normale delle imbarcazioni sotto le grue, quale è determinata dalla tabella, non fosse sufficiente a contenere tutte le persone esistenti a bordo, tenuto conto che a ciascuna persona adulta ed a ciascuna coppia di ragazzi da uno a dieci anni d'età corrisponda un decimo di tonnellata di stazza delle imbarcazioni, calcolato secondo le regole vigenti sulla stazzatura, dovranno aggiungersi, come dotazione supplementare in coperta o sotto le grue, altri battelli addizionali di legno, di metallo o d'altro, oppure zattere di salvataggio di sistema approvato dalla Commissione di cui all'articolo 44 del presente Regolamento. Detti battelli o zattere addizionali dovranno essere almeno di tale capacità da raggiungere la metà della capacità prescritta dalla tabella per la dotazione normale, senza però che il piroscafo sia obbligato a portarne in quantità maggiore di quella necessaria a contenere tutte le persone imbarcate. Tutti i detti battelli e zattere addizionali dovranno essere sistemati a bordo nel modo più conveniente per essere adoperati. Le zattere dovranno essere fornite di casse d'aria o di sugheri atti a renderle insommergibili, e saranno tenute in coperta già formate e pronte ad essere messe in mare. Per calcolare la loro capacità agli effetti sopraindicati, si cuberanno le casse di aria o si riterrà che 85 decimetri cubi corrispondano ad un posto di persona adulta; se poi, invece che di casse d'aria, le zattere fossero provviste di sugheri, si calcolerà che un posto sia rappresentato da 106 decimetri cubi di sughero.

È in facoltà degli armatori di sostituire alle zattere propriamente dette altri mezzi di salvataggio riconosciuti dalla succitata Commissione adatti allo scopo, semprechè in tal modo si raggiunga, occorrendo, la capacità di trasporto prescritta per la dotazione supplementare.

Gli armatori, prima di disporre per la costruzione delle zattere o degli altri mezzi di salvataggio destinati ai loro piroscafi, potranno presentarne un modello alla prefata Commissione, la quale, previo l'opportuno esame, determinerà se siano accettabili.

B. — *Per i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri in viaggi di lunga navigazione*

3. Il piroscafo dovrà essere fornito di un apparecchio per disinfezione a vapore sotto pressione del tipo Geneste-Herscher o di sistema simile, riconosciuto di pari efficacia dalla Commissione di visita, come pure di una lavanderia a vapore che potrà anche essere combinata col detto apparecchio. In mancanza della lavanderia a vapore si dovrà provvedere nel modo indicato dal seguente articolo 30.

4. Le paratie di ferro che circondano i compartimenti delle macchine e delle caldaie, quando non esistano cofani od intercapedini, dovranno essere completamente rivestite di tavole all'esterno.

Art. 4.

Il trasporto degli emigranti sarà vietato ai piroscafi i quali, in base ad una prova da eseguirsi innanzi la Commissione di cui al successivo articolo 44, per una durata di 12 ore continue di marcia e con metà carico, non raggiungano una velocità di undici miglia nautiche all'ora.

Il piroscafo che in tre viaggi di lunga navigazione non avesse raggiunto una velocità media normale di 10 miglia, salvo casi di forza maggiore, sarà escluso dai trasporti successivi.

SEZIONE II.

Trasporto dei passeggieri per viaggi di lunga navigazione.

—

§ I. — *Ordinamento ed assetto interno dei piroscafi*

Art. 5.

Sui piroscafi destinati a viaggi di lunga navigazione è permesso l'imbarco di passeggieri sì nel primo corridoio (superiore), che nel secondo immediatamente sottostanti alla coperta, purchè questi abbiano rispettivamente l'altezza almeno di m. 1,80 e di m. 2,00, misurata dalla faccia superiore del tavolato alla faccia superiore dei bagli del ponte sovrastante e non siano formati con tavolati posticci.

Sono considerati come tavolati posticci i ponti che non siano di solida costruzione e non siano formati da bagli metallici fissati stabilmente alle murate e da tavolati di legno della grossezza almeno di 50 millimetri, o da lamiere di ferro, convenientemente calafatati e provvisti di ombrinali comunicanti con le sentine.

È vietato di alloggiare passeggieri su più di due ponti. Se però sul ponte scoperto esistessero casseri o tughe, è permesso imbarcarvi passeggieri a condizione che i detti casseri o tughe siano di solida costruzione.

Art. 6.

L'area complessiva dei boccaporti e di ogni altra apertura che dia aria a ciascuno dei locali occupati dai passeggieri, sì nel primo che nel secondo corridoio, deve raggiungere almeno il cinque per cento della superficie del locale stesso.

Se questa quota non fosse raggiunta in qualche locale, il numero delle piazze sanitarie che quest'ultimo potrebbe contenere in base al seguente articolo 7 verrà ridotto nella misura del rapporto fra la quota effettiva e quella prescritta.

Art. 7.

Ogni passeggiero alloggiato nelle tughe, nei casseri e nel primo corridoio superiore dei piroscafi dovrà avere a sua disposizione almeno metri cubi 2,50 di spazio. Nel computo dello spazio, l'altezza media sarà misurata fra la faccia superiore del tavolato del ponte inferiore e la faccia superiore dei bagli del ponte superiore, se il piroscafo è a scafo di ferro, o la faccia inferiore dei detti bagli, se a scafo di legno; e non sarà tenuto conto della porzione di altezza eccedente i metri 2,50.

Se il piroscafo avesse un secondo corridoio, è assegnato a ciascun passeggiero che ivi alloggi lo spazio sopra stabilito, aumentato del dieci per $^0/_0$.

Nonostante quanto è sopra disposto e qualunque sia il numero dei posti risultanti in base alla capacità interna, è vietato l'imbarco di un numero di passeggieri di 3ª classe che sia tale da ingombrare soverchiamente la coperta del piroscafo. Perciò ad ogni passeggiero di 3ª classe deve corrispondere uno spazio di metri quadrati 0,45 di area libera del ponte scoperto, compresi in detta area i casseri, le tughe delle casette e la sopracoperta (qualora il piroscafo ne abbia). I casseri però, le tughe delle casette e la sopracoperta dovranno essere, affinchè possano venire computati nel senso sopraindicato, solidamente costrutti, ed essere muniti di ringhiere robustamente fissate.

Resta inteso peraltro che dal computo dello spazio libero dovranno essere dedotti gli spazi assegnati ai passeggieri di 1ª e di 2ª classe.

Art. 8.

Ad ogni locale posto sotto coperta, in cui siano alloggiati più di 25 passeggieri, si dovrà poter accedere da un boccaporto munito di scale ad uso dei passeggieri. Se questi non oltrepassano i 50 basterà una scala, se sono più di 50 e non superano i 150 le scale dovranno essere due, e se sono più di 150, tre. Se poi i passeggieri riuniti in un locale oltrepassano i 200, si dovrà poter accedere a questo mediante due boccaporti, entrambi muniti di due scale o posti l'uno a proravia e l'altro a poppavia, oppure mediante un grande boccaporto munito di quattro scale, quando le condizioni di aereazione siano riconosciute sufficienti dalla Commissione di visita.

Ogni scala dovrà avere una larghezza di circa 80 centimetri ed essere munita di un guardamano e, per sicurezza dei bambini, difesa fino all'altezza del guardamano stesso da una grata, anche in cordicella, o da tela olona solidamente fissata.

Durante le operazioni d'imbarco e di sbarco delle merci si dovrà sempre avere un mezzo d'accesso da ciascun locale alla coperta. Perciò se un locale non avesse, oltre il boccaporto comune, una discesa speciale od una porta d'accesso ad altro locale munito di scala, una parte del boccaporto stesso dovrà essere sistemata ad uso esclusivo dei passeggieri, separandola dal rimanente mediante solida cancellata in pali di ferro in modo da evitare disgrazie.

Art. 9.

I locali indicati nel precedente articolo 8, dovranno essere forniti di trombe a vento in lamiere di ferro, di cui il centro dell'imboccatura si trovi almeno due metri al di sopra del ponte scoperto.

Le trombe dovranno avere una sezione non minore di sette decimetri quadrati ognuna e saranno distribuite nelle proporzioni seguenti:

Per i locali contenenti da 25 a 100 passeggieri, due
» » 101 a 200 » tre
» » oltre 200 » quattro

Inoltre i locali del primo corridoio, situati lateralmente ai cofani delle macchine e delle caldaie e tutti i locali del secondo corridoio dovranno essere forniti di estrattori meccanici di tale potenza da rinnovare l'aria degli ambienti non meno di tre volte in un'ora. In mancanza di questi, dovranno essere collocati in ogni locale uno o più estrattori automatici, oppure altri apparecchi i quali dalla Commissione di visita siano giudicati di sufficiente efficacia.

Art. 10.

Le cuccette normali, salvo l'eccezione portata dal seguente articolo 13, dovranno avere dimensioni non minori di metri 1,80 in lunghezza e metri 0,56 in larghezza, misurate al di dentro delle falche formanti le cuccette medesime. Il piano delle cuccette inferiori dovrà essere almeno a 40 centimetri al di sopra del tavolato del ponte, e quello delle cuccette superiori a 70 centimetri da quello delle inferiori.

Le cuccette dovranno essere costruite in ferro, divise le une dalle altre con adatte separazioni, ed impiantate in ogni loro parte e fissate a bordo con solidità ed accuratezza. Le falche potranno essere di legno e dovranno essere imbiancate con latte di calce ad ogni viaggio.

Le cuccette saranno tutte numerate in modo chiaramente visibile.

Il corredo di ciascuna cuccetta sarà composto di un materasso e di un guanciale, ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonchè di una coperta di lana. Nei viaggi al di là del capo Horn ed in qualsiasi viaggio, se la cuccetta debba servire per una coppia di ragazzi, le coperte dovranno essere due.

Le cuccette delle infermerie dovranno avere materasso e guanciale di crine animale o di lana, col corredo per ognuna di quattro lenzuola e di due federe bianche pel guanciale.

Art. 11.

Nel corridoio superiore, se l'altezza dal tavolato del ponte sottostante alla faccia superiore dei bagli del ponte sovrastante risulti minore di metri 1,85, è vietato di costruire più di un ordine di cuccette.

Sono permessi due ordini di cuccette quando l'altezza del corridoio, misurata come sopra, risulti maggiore di m. 1,85.

È assolutamente vietato il 3° ordine di cuccette, qualunque sia l'altezza, tanto nel corridoio superiore, quanto negli altri locali.

Art. 12.

Non sarà permessa la sistemazione di cuccette nelle adiacenze dei locali delle macchine e delle caldaie, se non ad una distanza tale che non possa derivarne danno alla salute dei passeggieri.

Nello stabilire questa distanza si deve, caso per caso, aver riguardo all'altezza del corridoio, all'ampiezza dei boccaporti e di altre aperture, alla disposizione delle cuccette ed al maggiore o minore rivestimento di materiali refrattari contro le pareti od all'esistenza di controparatie che attenuino l'irradiazione del calore.

Art. 13.

Ciascuna cuccetta normale non potrà servire che per una sola persona d'età superiore ai sei anni, o per una coppia di ragazzi d'età superiore ad un anno ed inferiore a sei.

Per eccezione, alle coppie di ragazzi di eguale sesso, di età superiore a sei anni ed inferiore a dieci, o preferibilmente appartenenti alla stessa famiglia, potranno essere assegnate cuccette speciali aventi una larghezza non minore di 80 centimetri. Sarà perciò in facoltà degli armatori di costruire, in sostituzione di altrettante cuccette ordinarie, un conveniente numero di cuccette larghe 80 centimetri, subordinatamente però all'osservanza di tutte le altre condizioni stabilite dal presente Regolamento, per collocarvi le dette coppie di ragazzi.

Uguali cuccette speciali dovranno essere, di regola, assegnate alle donne che il medico di porto avrà riconosciute in istato di avanzata gravidanza ed a quelle aventi con sè bambini di età inferiore ad un anno; al quale scopo le cuccette montate nei locali destinati alle donne e nella corrispondente infermeria dovranno, per la decima parte almeno, avere la suindicata larghezza.

Art. 14.

Ciascun corridoio di passaggio fra i gruppi di cuccette dovrà avere una larghezza media di ottanta centimetri, con un minimo di sessanta.

Tali corridoi, ed ogni altro spazio nei locali dei passeggieri non occupato dalle cuccette, dovranno essere mantenuti sgombri da qualunque oggetto, ad eccezione degli effetti di vestiario, i quali non dovranno occupare più di un decimo di metro cubo per ciascun passeggiero e dovranno essere disposti in modo da non impedire il passaggio e l'accesso alle cuccette, dovendo il restante del bagaglio essere messo nella stiva o in altro locale separato.

Se qualche locale fosse adoperato per alloggio di passeggieri soltanto in parte, lo spazio rimanente potrà essere adoperato per deposito di merci, a condizione che sia separato mediante una solida paratia di tavole, ferme restando le altre prescrizioni relative alla ventilazione dell'alloggio dei passeggieri. Resta però proibito di collocare in detto spazio separato barili di carne o di pesce comunque conservati, ed ogni altra sostanza capace di tramandare odore incomodo od emanazioni nocive.

Art. 15.

Non saranno computati nel numero dei passeggieri i bambini di età minore di un anno. Due fanciulli da un anno a 10 anni saranno computati per un passeggiero.

Le donne saranno alloggiate in camere separate, per mezzo di solide paratie, dai locali in cui alloggiano gli uomini e preferibilmente nei locali del corridoio superiore.

Art. 16.

In ogni piroscafo che imbarca più di cinquanta passeggieri dovranno essere sempre due locali ad uso di infermeria, uno per gli uomini e l'altro per le donne, situati in coperta o nel corridoio superiore, convenientemente adattati e ventilati, divisi completamente dai locali di alloggio, e capaci di ricoverare al-

meno il quattro per cento dei passeggieri di 3ª classe, tenuto conto che per ogni passeggiero ivi ricoverato è assegnato uno spazio non minore di m. c. 3,50. È però in facoltà del capitano di far montare, alla partenza, soltanto la metà delle cuccette prescritte, salvo a collocare poi a posto le rimanenti in caso di bisogno.

Deve esservi pure, per uso di ambulatorio ed eventualmente per sala di operazione, un locale o camerino speciale bene illuminato, di ampiezza tale da potervi collocare un lettuccio inclinato, delle dimensioni all'incirca di una cuccetta, attorno al quale si possa girare liberamente.

Annessi a ciascuna infermeria vi saranno inoltre un camerino da bagno ed una latrina speciale per uso soltanto degli ammalati, costruita con tutte le regole d'arte e d'igiene. Quando ragioni speciali non permettessero di costruire latrine stabili, la Commissione di visita potrà, in via eccezionale, ammettere latrine portatili che corrispondano interamente alle esigenze dell'igiene.

Le cuccette saranno collocate in modo che uno dei lati lunghi m. 1,80 sia adiacente al corridoio di passaggio e perciò direttamente accessibile. I passaggi fra le cuccette avranno una larghezza non minore di un metro.

Art. 17.

Le latrine per i passeggieri di 3ª classe, raggruppate in almeno due casotti ben separati, dei quali uno riservato ad uso delle donne, saranno costruite secondo sistemi che, a giudizio della Commissione di visita, siano igienici e convenienti. Ogni casotto potrà contenere un collettore comune con più posti, divisi l'uno dall'altro da un tavolato alto circa 60 centimetri, e dovrà avere possibilmente un paravento in lamiera presso la porta. Le latrine dovranno essere ben ventilate e munite di un getto d'acqua continuo con solido e stabile scaricatore fuori bordo.

I posti dovranno essere almeno due sui piroscafi che imbarcano fino a 100 passeggieri e si aumenteranno di due ogni 150 passeggieri di più, destinandone un numero proporzionale per le donne.

Art. 18.

Durante la notte i corridoi di passaggio fra le cuccette, le camere destinate alle donne, l'ospedale, le latrine e tutti i passaggi del ponte scoperto dovranno essere illuminati a luce elettrica oppure con fanali ad olio o con candele, con divieto dell'uso di altri combustibili.

I fanali chiusi a chiave saranno in numero non minore di uno ogni cento passeggieri.

Art. 19.

Il capitano dovrà tenere affissi a bordo in luogo a tutti visibile:

a) un esemplare del presente Regolamento;

b) un esemplare della legge sull'emigrazione e del relativo Regolamento;

c) una tabella su cui siano trascritti gli articoli 83, 92, 94, 96, 97, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 e 460 del codice per la marina mercantile, nonchè gli articoli 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 e 589 del codice di commercio;

d) il Regolamento di servizio interno che avesse stimato di compilare e che ogni passeggiero dovrà osservare durante il viaggio. Tale Regolamento dovrà essere compilato di concerto col Commissario del Governo;

e) diversi esemplari a stampa, in grande formato, della tabella dei viveri, collocati nei punti che saranno determinati dalla Commissione di visita;

f) un quadro indicante il numero dei passeggieri dei quali a senso degli articoli 7 ed 81 il piroscafo è capace e quello dei passeggieri imbarcati alla partenza e nei successivi scali, divisi per classe e per piazze sanitarie.

§ 2. — *Igiene di bordo. Servizio sanitario*

Art. 20.

I piroscafi nazionali od esteri destinati al trasporto dei passeggieri per viaggi di lunga navigazione, ove il numero degli imbarcati, fra equipaggio e passeggieri, superi i 150, devono avere un medico di bordo.

Se il numero dei passeggieri supera i mille, e in ogni caso che sia ordinato dal Ministero dell'Interno, dovranno essere due i medici assunti pel servizio sanitario-igienico a bordo.

In quest'ultimo caso, uno dei medici avrà la direzione del servizio sanitario a bordo ed il secondo sarà posto sotto la direzione del primo.

Si dovrà in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio un infermiere ed un'infermiera, giudicati abili dai medici di porto. Nel caso che siano due i medici a bordo, tanto gli infermieri quanto le infermiere dovranno essere due. La Commissione di visita si accerterà che fra i componenti l'equipaggio si trovino altre persone capaci di coadiuvare e sostituire gl'infermieri in caso di insufficienza o d'impedimento durante il viaggio.

Art. 21.

I medici di bordo saranno designati, salvo l'approvazione del Prefetto, dall'armatore del piroscafo sul quale sono chiamati a prestare servizio, e saranno scelti fra coloro che il Ministero dell'Interno avrà ammessi, in seguito alla produzione dei seguenti documenti, ad esercitare il detto ufficio:

1. Atto di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato da una Università del Regno;
4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza e di data recente;
5. Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
6. Certificato di sana e robusta costituzione.

Art. 22.

Non sarà concessa la nomina sopraddetta a chi non avrà conseguito da due anni la laurea in medicina e chirurgia e non dimostrerà, coi titoli presentati, di avere una sufficiente coltura nelle discipline igieniche e provata abilità nell'esercizio pratico della medicina, chirurgia ed ostetricia.

Non sarà più ammesso quel medico che avesse dimostrato di non aver attitudine alla vita di mare.

Art. 23.

I medici che avessero ottenuto la dichiarazione d'idoneità a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti, per gli eventuali incarichi relativi, presso le Prefetture che saranno designate dal Ministero dell'Interno.

Art. 24.

Non sono ammessi sui piroscafi nazionali medici di bordo di nazionalità estera.

I medici di bordo prendono parte alla stipulazione del contratto d'arruolamento e sono inscritti nel ruolo d'equipaggio.

Sui piroscafi esteri che trasportano passeggieri italiani imbarcati in un porto dello Stato dovrà sempre trovarsi un medico di bordo che sia cittadino italiano e sia nominato nel modo indicato all'articolo 21.

Art. 25.

I medici di bordo e soprattutto quelli che viaggiano sui piroscafi che trasportano emigranti, oltre a prestare gratuitamente

l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave, devono ancora vigilare come ufficiali sanitari governativi, perchè siano, sotto ogni riguardo, conservate le buone condizioni igieniche sui piroscafi stessi.

Essi dovranno soprattutto assicurarsi della scrupolosa esecuzione delle seguenti prescrizioni:

a) che i viveri distribuiti ai passeggieri, sieno di buona qualità, ben conservati e preparati e corrispondenti per quantità a quella stabilita dalla tabella annessa al presente Regolamento;

b) che sia posta gratuitamente a disposizione acqua sicura da ogni inquinamento, distribuita in modo da eliminare ogni possibilità di trasmissione di malattie e in ragione di almeno cinque litri al giorno per ciascun passeggiero;

c) che ove sorga dubbio circa la buona qualità dell'acqua potabile caricata alla partenza o sospetto della possibilità del suo inquinamento durante la traversata, sia tale acqua sterilizzata coll'ebollizione o, in casi speciali, sostituita con acqua fornita dal distillatore fino a tanto che in località adatta il capitano della nave possa procurarsene della buona, facendo prima gettare la prima in mare e disinfettare accuratamente i serbatoi;

d) che il piroscafo sia tenuto in uno stato di permanente pulizia e specialmente le latrine siano ripetutamente in ogni parte nettate e disinfettate;

e) che gli alloggi dei passeggieri e dell'equipaggio siano tenuti in perfetta condizione di salubrità, ed in caso si manifesti in alcuno di questi malattia contagiosa trasmissibile, si sottopongano a disinfezione, giusta le istruzioni Ministeriali;

f) che ogni giorno i locali d'alloggio, mentre i passeggieri stanno in coperta, siano diligentemente ripuliti, ne siano spazzati i pavimenti con segatura, alla quale si mescoleranno, occorrendo, dei disinfettanti, oppure lavati diligentemente ed asciugati;

g) che sempre quando si manifestino casi di malattia infettiva o sospetti di esserlo, tutte le biancherie e gli oggetti di uso personale e domestico venuti in rapporto cogli ammalati, siano immediatamente disinfettati e lavati, dopo l'uso, se non distrutti.

Art. 26.

Il medico di bordo terrà un giornale sanitario di viaggio, nel quale, giorno per giorno, annoterà tutti i fatti che riguardano l'igiene e la sanità di bordo. Questo giornale, al ritorno del viaggio, sarà consegnato alla capitaneria od ufficio di porto dove approda il piroscafo per la trasmissione alla rispettiva Prefettura.

Il primo medico alla fine di ogni viaggio, presenterà pure un rapporto sull'idoneità del piroscafo a trasportare passeggieri in rapporto all'igiene e sulle eventuali misure da adottarsi pel miglioramento del servizio.

Art. 27.

Ove dal giornale e dal rapporto sopracitato, oppure da speciale inchiesta, la Prefettura rilevi trasgressioni od omissioni alle disposizioni del presente o di altro Regolamento o legge dello Stato, adotterà i provvedimenti opportuni, promuovendoli, quando del caso, dalle competenti autorità.

Art. 28.

I medici di bordo pei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, saranno dal Ministero dell'Interno radiati dall'elenco degli autorizzati a prestare servizio a bordo, senza pregiudizio di altre pene sancite dalle vigenti leggi.

Ove il medico di bordo abbandoni senza la debita autorizzazione il servizio durante il viaggio per cui è impegnato, oltre ad essere dichiarato disertore, a norma del codice per la marina mercantile, sarà radiato dall'elenco dai medici autorizzati a prestar servizio a bordo, salvo il risarcimento dei danni a cui potrà essere chiamato dagli interessati.

In caso di malattia infettiva sviluppatasi a bordo, la mancata denunzia di essa o la trascurata assistenza agl'infermi, o la mancata attivazione delle misure profilattiche saranno punite a tenore degli articoli 45 e 46 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, salvo le pene maggiori sancite dalla legge penale sulla sanità marittima. In caso di malattia infettiva, a carattere epidomico, sviluppatasi a bordo, è applicabile a favore della famiglia del medico il disposto della legge 22 luglio 1868.

Art. 29.

Ogni nave destinata al trasporto di passeggieri deve essere provveduta dei medicinali e dei disinfettanti necessarî in conformità delle istruzioni Ministeriali.

I piroscafi addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione dovranno essere provveduti dei medicinali e degli oggetti di medicatura indicati nella tabella *A*, annessa al presente Regolamento, nonchè degli apparecchi, degli istrumenti chirurgici ed utensili varî descritti nella susseguente tabella *B*.

Art. 30.

L'apparecchio di disinfezione a vapore, che i detti piroscafi debbono avere a'termini del precedente articolo 3 e dell'articolo 10 del Regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1895, n. 671, dovrà essere previamente controllato dall'autorità sanitaria governativa per accertarne il buon funzionamento.

I piroscafi stessi dovranno pure essere provvisti di due tinozze in legno, della capacità di circa 50 litri ciascuna, per un'eventuale disinfezione chimica e di due locali adatti per bagno a pioggia, uno per gli uomini e l'altro per le donne.

I piroscafi poi che non fossero forniti della lavanderia a vapore di cui tratta il precedente articolo 3, dovranno avere un apposito locale ad uso di lavanderia comune, con vasca divisa in quattro scompartimenti distinti, sufficienti ciascuno per una persona, con rubinetti di alimentazione ad acqua dolce e fori di deflusso indipendenti, in modo da evitare la promiscuità dell'acqua. La vasca sarà messa a disposizione dei passeggieri ogni giorno per almeno tre ore, durante il qual tempo l'acqua dovrà essere rinnovata a convenienti intervalli.

Art. 31.

Secondo l'articolo 87 del Codice per la marina mercantile, è rimesso al prudente arbitrio dell'autorità marittima assistita da sanitarî, di vietare l'imbarco di persone ammalate o convalescenti di grave malattia.

L'autorità suddetta non dovrà tuttavia valersi di questa facoltà che nei casi gravi e quando le persone ammalate siano affette da malattia infettiva o trasmissibile o possano recare soverchio incomodo agli altri passeggieri.

Essa dovrà poi rivolgere la sua speciale attenzione sulle condizioni di salute delle persone provenienti da località ove dominino malattie epidemiche come pure sulle condizioni dei loro bagagli.

Art. 32.

Le persone al di sotto di sedici anni e maggiori d'un anno di età, imbarcate in viaggi di lunga navigazione, dovranno essere munite d'un regolare certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

Gli armatori, prima di presentare alla Commissione di visita i passeggieri, specialmente quando trattasi d'un gran numero di emigranti, dovranno accertarsi che le persone suindicate siano munite del documento prescritto o farle munire, previa vaccinazione, del relativo certificato, rimanendo vietata la vaccinazione durante la visita di partenza.

Tuttavia la Commissione, in vista di circostanze speciali e quando stimi che non siano per derivarne inconvenienti, potrà permettere l'imbarco di pochi ragazzi non muniti di certificato, a condizione che il medico di bordo si obblighi a farli ricoverare, con la persona che ne ha la custodia, nelle infermerie ed a vaccinarli entro i primi giorni del viaggio, facendone poi menzione nel giornale sanitario.

Art. 33.

Nel caso d'imbarco di bestiame vivo, questo sarà trasportato entro stalle costruite in coperta; sarà permesso di collocarlo nei corridoi solo nel caso che la Commissione di visita dichiari che non ne risulterebbe danno ai passeggieri ed all'equipaggio o determini le condizioni sotto cui il permesso può accordarsi.

Non sarà permesso di trasportare nei corridoi più di due capi di grosso bestiame, se la stazza del piroscafo è inferiore a 400 tonnellate. Sarà concesso l'imbarco di un capo di bestiame in più per ogni 200 tonnellate in più.

Sarà in ogni caso proibito l'imbarco di maiali e caproni sotto coperta.

Art. 34.

Gli effetti letterecci e di uso personale che non siano del tutto puliti si sottoporranno a disinfezione prima dell'imbarco.

Sono esclusi dall'obbligo della disinfezione gli effetti che il passeggiero non porta con sè nei corridoi per uso personale durante la traversata, e sono invece depositati nell'apposito locale nella stiva rinchiusi in casse.

Gli emigranti dovranno essere avviati al porto d'imbarco abbastanza in tempo perchè si possa procedere alla disinfezione degli effetti ed al bagno di pulizia indicati nel seguente articolo.

Art. 35.

Allorchè il numero degli emigranti imbarcati oltrepassa i 300, la disinfezione degli effetti di cui tratta il precedente articolo dovrà essere eseguita colla maggiore diligenza nel locale a ciò destinato nel porto di partenza.

In detto locale il medico di porto, coll'assistenza del medico di bordo e degli infermieri che saranno messi a sua disposizione dall'armatore, curerà di ottenere pure, mediante bagni, la massima pulizia personale in quegli emigranti che ne difettassero.

Fino a che non funzioni l'apposito locale, o l'amministrazione marittima non abbia impiantato stabilimenti provvisorî, la disinfezione degli effetti d'uso non puliti sarà fatta coll'apparecchio di cui il piroscafo dev'essere munito a' termini del precedente articolo 3, sotto la sorveglianza del medico di porto.

Così pure le persone per le quali quest' ultimo avrà riconosciuto la necessità di un bagno di pulizia, a meno che l'armatore provveda altrimenti con mezzi del luogo, saranno sottoposte al bagno a doccia a bordo del piroscafo in partenza, nei locali indicati nel capoverso dell'articolo 30. In caso d'inesecuzione, la Commissione di visita vieterà l'imbarco di dette persone.

Le spese a cui daranno luogo i provvedimenti indicati in questo articolo e nel precedente saranno a carico dell'armatore.

§ 3. — *Provvista e conservazione dei viveri*

Art. 36.

I viveri dovranno essere di buona qualità, perfettamente conservabili ed in quantità corrispondente alla media durata del viaggio che il piroscafo sta per intraprendere, aumentata di un terzo. L'aumento sarà maggiore se vi fossero dubbî di possibili quarantene all'estero.

I viveri si conserveranno in depositi protetti dall'umidità e dalle troppo alte temperature e convenientemente ventilati.

All'atto dell'imbarco dei viveri, il capitano dovrà darne avviso all'autorità marittima, presentandole la nota indicante la qualità e quantità dei viveri stessi.

Art. 37.

Ciascun passeggiero o capo di famiglia, nella ricevuta del prezzo di nolo avuta dal capitano e che non potrà mai essergli ritirata, e ciascun emigrante nel contratto stipulato coll'agente di emigrazione, avranno indicata la razione di viveri e vino, nella qualità e quantità giornaliera ad essi spettante, in conformità alla tabella *C*, unita al presente Regolamento.

Art. 38.

Ai ragazzi maggiori di quattro anni e minori di dieci sarà computata mezza razione, ai minori di quattro anni, eccetto i lattanti, un quarto di razione.

Art. 39.

Gli ammalati ed i convalescenti riceveranno quel trattamento in viveri e medicinali che sarà determinato dal medico di bordo; il quale avrà pure la facoltà di ordinare distribuzioni supplementari di brodo e di minestrine ai bambini ed alle donne che ne avessero bisogno.

Art. 40.

L'acqua per provvista di bordo, provveduta alla partenza da origine non sospetta d'inquinamento, dovrà essere in quantità sufficiente in proporzione al numero delle persone imbarcate, in modo che, tenuto conto della più lunga durata probabile del viaggio e della quantità che può essere fornita dal distillatore, si disponga in navigazione della quantità d'acqua necessaria in ragione di cinque litri per passeggiero e per giornata.

Essa sarà immagazzinata in serbatoi garantiti da ogni possibilità di alterazione durante tutta la traversata e protetti, il più che sia possibile, dall'influenza della temperatura elevata.

Art. 41.

È vietato, tanto per servizio di cucina che di tavola, l'uso di utensili di rame non perfettamente stagnati o di leghe contenenti piombo.

Art. 42.

Oltre alle casse d'acqua in coperta pel dissetamento dei passeggieri, se ne dovranno collocare altre minori, della capacità da 25 a 30 litri ciascuna, in ogni locale del corridoio superiore, a disposizione dei passeggieri durante la notte o quando, per circostanze di tempo cattivo, non possano salire in coperta. Affinchè tali casse possano servire anche per i passeggieri alloggiati nel corridoio inferiore, dovranno essere collocate presso le scale che vi dànno accesso.

È vietata l'applicazione dei succhiatoi alle dette casse, dovendosi provvedere alla distribuzione dell'acqua mediante rubinetti automatici, convenientemente collocati.

§ 4. — *Delle visite speciali ai piroscafi che trasportano passeggieri in viaggi di lunga navigazione*

Art. 43.

I piroscafi nazionali ed esteri prima di essere addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione, saranno sottoposti ad un'ispezione speciale, non rinnovabile se non nel caso che l'autorità marittima ne riconoscesse la necessità.

L'ispezione ai piroscafi esteri sarà fatta previa osservanza del disposto col 1° alinea dell'articolo 91 del Codice per la marina mercantile, cioè con lettera di preavviso all'ufficiale consolare della Nazione cui il piroscafo appartiene, nella quale saranno indicati il giorno e l'ora stabiliti. Se l'agente consolare non compare all'ora indicata, personalmente o per mezzo di un delegato, si procederà all'ispezione in di lui assenza.

Art. 44.

L'ispezione speciale viene eseguita da una Commissione com-

posta del capitano di porto, di un medico di porto e di un ingegnere navale.

Gli armatori dei piroscafi dovranno presentare alla Commissione stessa, in doppio esemplare, i relativi piani per ogni corridoio in cui passeggieri devono essere alloggiati. Su tali piani, redatti in iscala centesimale non minore dell'uno per cento, saranno indicati con esattezza, col sussidio di apposite leggende:

1° la lunghezza, le larghezze e le altezze del ponte inferiore del corridoio, determinate col sistema Moorsóm, per calcolarne la cubatura. Si terrà presente che, come è indicato dall'articolo 7, non si tien conto delle porzioni di altezze eccedenti metri 2.50;

2° lo spazio cubico di detto ponte;

3° i singoli boccaporti con le relative dimensioni e la indicazione dell'uso a cui sono destinati;

4° i locali occupati dalle macchine, dalle caldaie, dalle carbonaie, dalla cassa a fumo ecc. o dalle contropareti o dagli strati di materiali refrattari che eventualmente esistessero intorno a tali spazi, accennando per ciascuno la dimensione e la destinazione;

5° tutti gli altri locali situati nel corridoio a cui il piano si riferisce, segnandone le dimensioni e l'uso;

6° la disposizione normale delle cuccette pei passeggieri;

7° i corridoi di passaggio fra esse o di accesso alle medesime, con l'indicazione per ciascuno della massima e minima larghezza;

8° le trombe a vento e gli altri apparecchi di ventilazione;

9° il numero degli ordini in cui sono disposte le cuccette nei diversi punti;

10° gli apparecchi di disinfezione e l'ospedale di bordo.

Quando il corridoio sia diviso in più locali per mezzo di paratie, tutti i dati sopra accennati saranno forniti per ogni singolo locale.

Anche per il ponte di coperta sarà presentato un piano su cui siano indicati tutti i locali esistenti sopra di esso, con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati, e col computo dell'area libera per i passeggieri di 3ª classe.

Saranno pure forniti i dati relativi all'ubicazione e capacità delle casse d'acqua, della ghiacciaia e dei locali destinati a contenere i viveri e pel deposito dei bagagli dei passeggieri.

Art. 45.

In base ai documenti ed ai dati così raccolti, la Commissione speciale accerterà l'attitudine della nave per quanto riguarda la velocità (articolo 4), la sistemazione dei ponti (articolo 5), l'altezza dei medesimi (articoli 6 e 7), l'area libera in coperta (articolo 7), il numero e la disposizione dei boccaporti, delle trombe e degli estrattori (articoli 8 e 9), l'ubicazione e solidità delle cuccette (articoli 10, 11, 12 e 13), la larghezza dei corridoi (articolo 14), l'ospedale (articolo 16), il numero e la disposizione delle latrine (articolo 17), il sistema d'illuminazione (articolo 18), i locali per l'equipaggio (articolo 54), la capacità delle casse d'acqua e della ghiacciaia, la potenza del distillatore e dell'apparecchio di disinfezione, la capacità delle carbonaie, il numero, la qualità e la capacità delle imbarcazioni e infine tutto ciò che occorre per determinare il numero esatto dei passeggieri che ciascun piroscafo può imbarcare in base al presente Regolamento.

I verbali redatti dalla Commissione speciale ed i piani dalla medesima approvati saranno conservati per servire di norma alle Commissioni di visita di cui agli articoli seguenti.

All'ingegnere navale membro della Commissione spetterà una indennità di lire trenta che sarà pagata dall'armatore.

Art. 46

I piroscafi che hanno subìto con esito favorevole l'ispezione di cui agli articoli precedenti, ogni volta che intraprendono un viaggio di lunga navigazione pel trasporto di passeggieri in numero maggiore di quello determinato dall'articolo 1 del presente Regolamento, sono sottoposti a due visite, di cui una preliminare o preparatoria e l'altra definitiva o di partenza, intese ad accertare che i piroscafi stessi si trovino nelle condizioni prescritte da questo Regolamento in riguardo all'assetto interno, alla provvista dei viveri e ad ogni altra cautela opportuna.

È applicabile anche a queste visite il disposto dall'alinea del precedente articolo 43.

Art. 47.

Il capitano od armatore di un piroscafo che debba subire le due visite di cui tratta il precedente articolo 46, dovrà prevenirne l'ufficio di porto almeno tre giorni prima di quello fissato per la partenza, e sempre in modo che la visita preliminare possa, di regola, aver luogo due giorni prima di quello fissato per la partenza.

Al preavviso dev'essere unita una nota indicante la qualità e la quantità delle provviste e del carbone.

La visita preliminare e quella definitiva non possono effettuarsi nello stesso giorno della partenza, salvo però in casi eccezionali, in cui la Commissione reputi ciò possibile in vista dell'esiguo numero di passeggieri da imbarcarsi.

Art. 48.

Le visite sono fatte da una Commissione composta di un ufficiale di porto (ed in casi eccezionali di un capitano di porto) colla qualità di presidente, di un medico di porto e di un ispettore o delegato di pubblica sicurezza, in qualità di membri.

Il funzionario di pubblica sicurezza compie tutte le mansioni relative al suo ufficio speciale e concorre a tutte le operazioni della Commissione, firmando gli atti relativi alla partenza del bastimento ed assumendo, insieme con gli altri membri, la responsabilità dell'operato della Commissione.

Art. 49.

Per l'opera prestata nelle due visite di cui all'articolo 48, spettano ai funzionari ed agenti governativi le seguenti indennità, che saranno versate dall'armatore all'ufficio di porto:

Lire cinque al presidente ed a ciascuno dei membri della Commissione;

Lire due al funzionante da segretario ed a ciascun graduato di bassa forza;

Una lira a ciascuno degli altri individui di bassa forza.

Art. 50.

Tanto in occasione della ispezione speciale, quanto in occasione delle due visite di cui nei precedenti articoli, il capitano del piroscafo ed i suoi dipendenti devono fornire alle Commissioni tutte le notizie e le giustificazioni che fossero loro domandate.

Art. 51.

La Commissione nella visita preliminare riscontra che, dopo l'ispezione di cui nei precedenti articoli 44 e 45, non siano avvenute modificazioni nell'assetto interno del bastimento, nei corridoi, nell'ubicazione e spazio degli ospedali, nel numero ed ubicazione delle latrine, nel numero e dimensioni delle trombe a vento e dei boccaporti, nella larghezza dei corridoi di passaggio e delle cuccette; verifica il numero, le condizioni e la sistemazione degli utensili di cucina, dei salvagente e delle imbarcazioni, la quantità del carbone per la macchina, la quantità e la qualità dei viveri, e in ispecie dell'acqua, ed i mezzi igienici di loro conservazione e distribuzione, la regolare provvista dei medicinali e dei disinfettanti, la buona condizione e la perfetta pulizia delle coperte, dei materassi e di tutti i locali di alloggio e di servizio, ed in generale constata che non manchi alcuna con-

dizione necessaria alla conservazione della salute a bordo e che fu adempiuto a tutte le disposizioni vigenti sulla materia.

Verifica pure che il piroscafo sia in regola per quanto riguarda le visite dello scafo e della macchina, prescritte dagli articoli 77 e seguenti del Codice per la marina mercantile.

Art. 52.

La Commissione, quando lo creda necessario, farà intervenire, per mezzo del capitano di porto, un perito tecnico allo scopo di accertare nel bastimento in partenza la solidità delle cuccette e delle scale, la stabilità delle paratie, delle latrine, delle stalle e delle ringhiere, o per altri accertamenti non previsti.

Le spese per tali periti, ai quali sarà corrisposto un onorario di lire trenta, vanno a carico del bastimento.

I periti devono rilasciare al presidente della Commissione una dichiarazione in doppio originale degli accertamenti fatti, la quale è unita al processo verbale della visita.

Il parere dei periti non vincola il giudizio della Commissione.

Art. 53.

Se in seguito al parere dei periti, la Commissione ordinasse lavori per una diversa sistemazione di cuccette o lavori di rinforzo o di riparazione intorno alle stesse, od altro; ovvero il ricambio o l'aumento di provviste, di viveri, di medicinali o di altri generi, essa deve fare, prima che il bastimento incominci l'imbarco dei passeggieri, una visita suppletiva per accertarsi che gli ordini dati siano stati puntualmente eseguiti.

Del risultato di questa visita devesi far cenno nel citato processo verbale.

Art. 54.

La Commissione deve indicare nel processo verbale le dimensioni e lo spazio risultante dei singoli ambienti nei quali essa ha permesso la costruzione o il mantenimento delle cuccette.

Se poi, per un ingombro qualunque, si dovesse fare dallo spazio totale qualche deduzione, la Commissione deve anche specificare la qualità e le dimensioni dell'ingombro.

Deve pure verificare che, indipendentemente dagli anzidetti ambienti, vi siano sufficienti locali specialmente destinati ad alloggio dell'equipaggio e del personale di servizio, indicandone nel verbale l'ubicazione e la capacità.

Art. 55.

La quantità dei viveri esistenti a bordo può essere comprovata dai recapiti doganali e dalla ispezione ai locali ed ai recipienti. Ma la Commissione ha sempre la facoltà di farli pesare o misurare.

Essa deve immediatamente, e sotto la necessaria sorveglianza, fare sbarcare i viveri trovati guasti od alterati, il cui uso può essere nocivo alla salute dei passeggieri, e farli custodire in un locale della Capitaneria fino a che il bastimento sia partito.

Art. 56.

Nella visita di partenza, la Commissione accerta l'esistenza e la regolarità dei contratti d'imbarco, verifica la buona condizione di salute dell'equipaggio e dei singoli imbarcati, come pure la perfetta pulizia delle biancherie e degli altri effetti di vestiario dei passeggieri e dell'equipaggio, verifica la formazione dei ranci e provvede, in genere, all'adempimento di tutte le disposizioni vigenti sulla materia.

Art. 57.

La Commissione deve invigilare e provvedere che il bastimento abbia imbarcato, prima di partire, il bagaglio dei passeggieri, curando che agli stessi sia dato uno scontrino indicante il numero posto sul bagaglio.

Se alcuno dei passeggieri deve per una causa qualunque essere lasciato a terra, la Commissione provvederà, possibilmente, per lo sbarco del suo bagaglio.

Qualora per ritardi ferroviari od altra causa alcuni passeggieri dovessero partire senza il bagaglio, sarà compilato un elenco dei loro nomi coll'indicazione speciale per ciascuno dall'agente di emigrazione o di altra persona che si obblighi di fare la spedizione del bagaglio con piroscafi di prossima partenza.

Art. 58.

La Commissione deve anche accertarsi che i passeggieri, nel salire a bordo, abbiamo il biglietto d'imbarco, che sopra di esso sia segnato il numero delle cuccette e quello delle razioni che loro spettano in base alle vigenti disposizioni, e che ogni passeggiero sia informato degli scali che sarà per fare il piroscafo e della durata approssimativa del viaggio che sta per intraprendere.

Art. 59.

L'armatore ha obbligo di presentare in tempo utile alla Commissione una nota dei passeggieri redatta in conformità all'unito modello *D*.

La Commissione se ne varrà per controllare l'identità delle persone a mano a mano che le passano davanti, e, prima di permettere la partenza del piroscafo, curerà che vi siano riportati in calce i nomi delle persone che non partissero ed il numero totale dei passeggieri imbarcati. La nota, firmata dal capitano, sarà conservata nell'ufficio di porto.

Il capitano dovrà avere a bordo un registro conforme al detto modulo, nel quale prima della partenza riporterà i nomi dei passeggieri imbarcati. Durante il viaggio egli dovrà tenerlo in corrente, annotandovi i passeggieri imbarcati nei successivi scali e segnandovi lo sbarco di quelli che lasciano la nave. Il Commissario governativo si accerterà con speciale cura che la tenuta di detto registro sia regolare.

In mancanza del Commissario governativo, il R. Console residente nello scalo d'approdo si farà presentare dal capitano un elenco dei passeggieri da sbarcare ed un elenco suppletivo dei passeggieri da imbarcare, contenente i loro nomi, la paternità, l'età, il luogo di nascita o di domicilio, la professione e la classe da occupare a bordo; e, dopo di aver verificato per mezzo del verbale di visita e del relativo riepilogo che vi siano sufficienti piazze disponibili nelle singole classi, curerà che sieno regolarmente segnati sul registro dei passeggieri i rispettivi sbarchi ed imbarchi e ne riassumerà le risultanze sul precitato riepilogo in calce al verbale di visita.

Art. 60.

La Commissione avrà cura di accertarsi che nei locali degli uomini ed in quelli delle donne le cuccette siano regolarmente assegnate e che ad ogni passeggiero o ad ogni capo di famiglia sia consegnato il biglietto che porta il numero delle stesse.

Ai ragazzi non si dovranno destinare cuccette troppo vicine ai boccaporti ed alle trombe a vento, e si procurerà di assegnar loro, di preferenza, le cuccette dell'ordine inferiore.

Art. 61.

Sarà cura della Commissione di verificare il ruolo di equipaggio per assicurarsi che il piroscafo abbia a bordo un sufficiente numero di persone addette esclusivamente al servizio dei passeggieri, fra i quali un capostiva per ciascun locale di alloggio.

Sui piroscafi esteri dovrà essere imbarcato anche un interprete.

Del risultato della verifica sarà fatto constare nel processo verbale.

Art. 62.

Se la visita dei passeggieri viene fatta a terra in apposito lo-

cale, la Commissione non deve permettere che alcun estraneo al servizio rimanga, durante l'imbarco dei passeggieri stessi, nella sala dov'essa è adunata, ed ammetterà soltanto l'intervento dell'armatore e dell'agente di emigrazione, o di chi li rappresenta, o degli agenti consolari.

Durante lo stesso tempo non potranno accedere a bordo persone estranee, salvo le eccezioni che la Commissione crederà di ammettere, caso per caso, sotto la sua responsabilità.

Art. 63.

La Commissione deve accertarsi a bordo che i ranci siano stati regolarmente formati e distribuiti gli utensili relativi, e prendendo per base il registro dei ranci e i biglietti rilasciati ai capi-ranci verificherà saltuariamente che ad ogni passeggiero sia stata assegnata e distribuita la razione dei viveri che gli spetta a tenore delle vigenti disposizioni.

Nel formare i ranci, i quali non potranno oltrepassare 8 razioni, si avrà cura di includere possibilmente tutti i membri di ciascuna famiglia in uno stesso rancio, completando quest' ultimo, ove occorra, con persone isolate.

Art. 64.

Indipendentemente dagli accertamenti di cui nel precedente articolo, in quei porti, nei quali la visita ai passeggieri si fa in apposito locale a terra, la Commissione deve sorvegliare che il bastimento somministri al mattino, prima che cominci la visita di partenza, oltre il caffè, una quantità sufficiente di pane, di vino, di carne fredda e di formaggio, secondo le prescrizioni della tabella regolamentare per quel giorno.

Art. 65.

Ultimato l'imbarco dei passeggieri e praticate le prescritte verificazioni, la Commissione completerà il processo verbale in doppio esemplare, che sarà firmato dai componenti la Commissione stessa, dal capitano e dal medico di bordo. Uno degli esemplari sarà conservato nell'ufficio di porto e l'altro sarà consegnato al capitano perchè lo tenga fra le carte di bordo.

Nel caso che dalle dette verificazioni venisse a risultare imbarcato un numero di passeggieri superiore a quello di cui il piroscafo è capace, i passeggieri imbarcati in più saranno fatti sbarcare e l'armatore del piroscafo sarà responsabile delle spese occorrenti pel mantenimento dei medesimi fino al loro imbarco e pel loro rimpatrio se l'imbarco non potesse più aver luogo. Di tutto ciò sarà fatta menzione nel processo verbale.

Questo verbale dovrà essere compilato in tutte le sue parti in modo così chiaro e completo che dall'esame di esso si possano conoscere esattamente le condizioni nelle quali il piroscafo è partito.

Art. 66.

Non sarà permessa la partenza del piroscafo senza l'assenso unanime della Commissione, che deve risultare dall'apposito verbale.

Qualora la Commissione deliberi di sospenderne la partenza, deve specificarne le ragioni nel processo verbale stesso.

Art. 67.

In caso di contestazioni per ragioni sanitarie, i singoli membri della Commissione dovranno motivare sul verbale per iscritto il loro voto e ne sarà riferito al Prefetto, il quale deciderà, senza ritardo, udito il parere del medico provinciale e del Capo dell'ufficio di porto.

Se la contestazione avesse luogo per altre ragioni diverse dalle sanitarie, la decisione della controversia spetterà al capitano di porto.

§ 5. — *Cauzione imposta a capitani di bastimenti esteri che trasportano passeggieri per viaggi di lunga navigazione*

Art. 68.

La cauzione che, secondo l'articolo 91 del codice per la marina mercantile, devono dare i capitani de' bastimenti esteri che imbarcano passeggieri nello Stato per viaggi di lunga navigazione, a fine di guarentire l'adempimento delle prescrizioni tutte di questo Regolamento relative al trasporto dei passeggieri, e la esecuzione degli obblighi assunti dai capitani od armatori dei suddetti bastimenti esteri verso gli stessi passeggieri, potrà consistere in una malleveria da prestarsi nelle forme di legge avanti all'autorità marittima del luogo, e che sia sotto ogni aspetto idonea, a giudizio della suddetta autorità, per una somma uguale al montare dei noli riscossi dal capitano da tutti i passeggieri imbarcati, salvo il rimborso di ogni altro danno ed interesse quando ne sia il caso.

La cauzione come sopra prestata resta sciolta di pieno diritto quando, trascorsi quattro mesi dal giorno dell'arrivo al porto di destinazione, e se deve toccare porti intermedi, dall'arrivo all'ultimo porto di destinazione, non vi sieno reclami dei passeggieri.

Art. 69.

Allorchè un bastimento nazionale od estero che imbarchi passeggieri nello Stato dichiari all'autorità marittima di partire per un viaggio di breve navigazione, com'è definito all'articolo 2 del presente Regolamento, e consti invece all'autorità stessa che i passeggieri furono imbarcati per un viaggio di lunga navigazione, il bastimento nazionale od estero, salvo le pene disciplinari o contravvenzionali, a seconda dei casi, sarà assoggettato a tutte le condizioni per il trasporto dei passeggieri per viaggi di lunga navigazione, ed il bastimento estero dovrà prestare la cauzione in conformità del precedente articolo 68.

§ 6. — *Disposizioni per la tutela degli emigranti*

Art. 70.

Sui piroscafi addetti a viaggi di lunga navigazione che trasportino più di 300 emigranti potrà essere imbarcato, coll'ufficio di Commissario governativo, un funzionario scelto fra gli impiegati delle capitanerie di porto o fra gli ufficiali dei corpi della Regia marina in attività di servizio od in posizione ausiliaria.

Il Commissario governativo veglierà che non siano apportate abusive modificazioni nell'assetto interno del bastimento e ne siano eliminati gli inconvenienti che si manifestassero; curerà d'impedire che negli scali intermedi siano imbarcati passeggieri in numero maggiore delle piazze disponibili; e vigilerà sulla scrupolosa osservanza, da parte del capitano, dei medici e dell'equipaggio, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari.

Egli terrà un giornale nel quale annoterà le disposizioni date, gl'inconvenienti rilevati, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti e le proposte di miglioramenti che l'esperienza gli suggerisse.

All'arrivo nel porto estero di destinazione e durante la sua permanenza in esso, il Commissario coadiuverà il Regio Agente consolare in tutto ciò che può concernere il servizio d'imbarco e sbarco degli emigranti.

Al Commissario governativo competeranno, a carico dell'armatore, il trattamento di prima classe ed una indennità giornaliera di lire cinque, tanto pel viaggio di andata quanto per quello di ritorno. Nel caso che il piroscafo non ritornasse in Italia, l'armatore dovrà pure provvedere al suo mantenimento durante il soggiorno a terra in attesa d'imbarco ed al suo rimpatrio mediante passaggio in 1ª classe sopra un piroscafo postale.

Art. 71.

All'arrivo nel porto estero di destinazione di un piroscafo che trasporti emigranti senza che vi sia imbarcato un Commissario governativo, ed all'arrivo in un porto del Regno di navi con immigranti, l'autorità consolare e l'autorità marittima, rispettivamente, tenendo presente il disposto degli articoli 87, 88, 89, 90, 91 e 92 del Regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1896, n. 584, manderanno a bordo un loro delegato, prima dello sbarco dei passeggieri, per verificare, mediante rigorosa inchiesta, se durante il viaggio siano state eseguite tutte le prescrizioni

stabilite o constatare se gli armatori, capitani, equipaggi ed agenti d'emigrazione abbiano contravvenuto alle prescrizioni legislative e regolamentari ora vigenti od a quelle che fossero in seguito stabilite a garanzia dell'igiene, della sicurezza e della bontà dei trasporti medesimi.

Di questa inchiesta verrà redatto processo verbale per gli effetti legali.

Art. 72.

Se gli emigranti, all'arrivo in uno scalo d'America, venissero trasbordati per essere condotti in più lontana località, le spese pel mantenimento dei medesimi in attesa dell'imbarco sul secondo piroscafo saranno a carico dell'armatore del primo piroscafo che li ha imbarcati in un porto dello Stato.

Sezione III.

Del trasporto dei passeggieri per viaggi di breve navigazione

Art. 73.

I bastimenti a vela o a vapore che trasportano passeggieri per breve navigazione, potranno imbarcare nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre un passeggiero per ogni metro quadrato di superficie libera del ponte scoverto, dei casseri o delle tughe, aumentati della superficie libera dei corridoi o di tutti gli altri locali coperti esistenti, le cui altezze misurate dal disopra del tavolato del ponte al disopra dei bagli risultino di metri 1,80 (uno e ottanta centimetri) o più.

Negli altri cinque mesi dell'anno un passeggiero soltanto per ogni metro quadrato di superficie libera dei corridoi o di tutti gli altri locali coperti, la cui altezza, misurata come sopra, risulti di metri 1,80 (uno e ottanta centimetri) o più.

Art. 74.

Spetta direttamente all'ufficio del porto da cui parte il bastimento con passeggieri per breve navigazione di vigilare affinchè venga osservata la regola stabilita dal precedente articolo.

Il numero dei passeggieri che ciascun bastimento potrà trasportare a seconda delle stagioni risulterà da verbale redatto dall'autorità marittima, nel quale saranno indicate le dimensioni dei singoli spazi determinanti il numero stesso.

Sezione IV.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 75.

Il capitano farà osservare a bordo l'ordine e la decenza da tutte le persone imbarcate e curerà d'impedire i giuochi di denaro fra i passeggieri, valendosi, all'occorrenza, del potere disciplinare concessogli dagli articoli 450 e seguenti del codice per la marina mercantile e da altre leggi.

Art. 76.

Non sono soggetti alle disposizioni di questo Regolamento sul trasporto dei passeggieri, i trasporti di truppe effettuati per qualsivoglia destinazione con Regie navi o con bastimenti mercantili noleggiati dal Governo a suo esclusivo uso.

Art. 77.

Il bastimento nazionale che imbarchi passeggieri in un porto estero sarà soggetto alle leggi e Regolamenti dell'autorità locale sul trasporto dei passeggieri.

In difetto di queste leggi e Regolamenti provvederà il Regio console, accertando che il numero dei passeggieri imbarcati non sia superiore a quello accordato dal presente Regolamento, anche ordinando una particolare ispezione tecnica e sanitaria se il bastimento abbia a compiere un viaggio di lunga navigazione e siangli fatti reclami per parte dei passeggieri.

Art. 78.

Dal giorno in cui andrà in esecuzione il presente Regolamento resteranno intieramente abrogati:

a) gli articoli 8 e 9 del Regolamento che stabilisce gli attrezzi e corredi di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili, approvato con R. decreto 23 ottobre 1895, n. 671;

b) gli articoli 546 e seguenti fino al 587 inclusivo del Regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie seconda;

c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del Regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636;

d) il R. decreto 15 gennaio 1891, n. 52, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura, ecc., di cui debbono essere forniti i bastimenti addetti al trasporto dei passeggieri in viaggi di lunga navigazione;

e) il R. decreto 15 gennaio 1891, n. 53, relativo alla razione viveri per i passeggieri imbarcati in bastimenti di lunga navigazione.

Art. 79.

Per i piroscafi nazionali che al 10 giugno 1897 erano già addetti al trasporto dei passeggieri, le disposizioni contenute nell'articolo 4 entreranno in vigore soltanto l'11 dicembre 1899.

Per i piroscafi già noleggiati da armatori nazionali al 10 giugno 1897 è concessa eguale dilazione per la durata del relativo contratto, ma non oltre il detto termine.

Art. 80.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3, § A n. 2, nell'ultimo capoverso dell'articolo 9 entreranno in vigore soltanto al 1° marzo 1899.

Art. 81.

Agli effetti degli articoli 7, 8, 9, 16, 17, 20, 25, 35, 40, 61, 70, 71, 73 e 79 di questo Regolamento s'intende per *passeggiero* una persona che abbia compiuto i dieci anni di età, oppure due ragazzi fra uno e dieci anni di età, giusta il disposto del precedente articolo 15.

Art. 82.

Se nei piroscafi attualmente addetti al trasporto dei passeggieri le trombe a vento esistenti in qualche locale avessero una sezione minore di 7 decimetri quadrati ciascuna, sarà tollerato che si supplisca alla deficienza con l'aumento di altre trombe per modo che la somma delle sezioni di tutte le suddette aperture corrisponda alla somma delle sezioni delle trombe prescritte dal precedente articolo 9.

Art. 83.

Salva l'applicazione delle maggiori pene che fossero portate dal codice penale e da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni d'ordine sanitario del presente Regolamento sono punite, a norma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, e le altre infrazioni colle pene stabilite dall'articolo 1073 del Regolamento 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

Visto:
Il Ministro della Marina
G. PALUMBO.

Il Ministro dell'Interno
PELLOUX.

Il Ministro degli Affari Esteri
N. CANEVARO.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA A.

TABELLA dei medicinali ed oggetti di medicatura necessari per il servizio sanitario di un bastimento di commercio che trasporta passeggieri **per un viaggio di lunga navigazione di 20 giorni.**

Numero d'ordine da ripetersi sopra i singoli recipienti	DENOMINAZIONE	SPECIE di unità	QUANTITÀ				
			CON PASSEGGIERI				
			sino a 400	da 401 a 700	da 701 a 1000	da 1001 a 1400	da 1401 a 1900
	Medicinali.						
1	Acido borico	Chil.	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
2	» benzoico.	»	0.025	0.030	0.040	0.050	0.075
3	» cloridrico puro	»	0.030	0.045	0.060	0.075	0.090
4	» fenico puro	»	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600
5	» gallico	»	0.030	0.040	0.060	0.080	0.100
6	» fenico per disinfezioni	»	8.000	12.000	16.000	20.000	24.000
7	» solforico puro	»	0.030	0.045	0.060	0.075	0.090
8	» » del commercio	»	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
9	» salicilico	»	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
10	» tannico	»	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
11	» tartarico	»	0.300	0.450	0.600	0.750	0.900
12	» nitrico	»	0.050	0.050	0.075	0.100	0.100
13	Acetato piombico cristallizzato	»	0.300	0.500	0.600	0.800	1.000
14	Acqua distillata	»	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Alcool rettificato	»	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
16	» canforato	»	1.000	1.500	2.000	2.000	2.500
17	Alcoolito d'arnica	»	0.500	0.750	1.000	1.250	1.500
18	» d'assafetida	»	0.015	0.025	0.030	0.035	0.045
19	» di iodio	»	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
20	» di menta	»	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
21	Amido	»	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
22	Antipirina	»	0.050	0.050	0.050	0.075	0.075
23	Ammoniaca liquida	»	0.050	0.075	0.075	0.100	0.125
24	Atropina (dischetti di)	Num.	30	45	60	75	90
25	Azotato d'argento fuso	Chil.	0.025	0.025	0.025	0.040	0.040
26	» » cristallizzato	»	0.005	0.005	0.010	0.010	0.010
27	» bismutico basico (magistero di bismuto)	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
28	Balsamo copaive	»	0.075	0.100	0.125	0.150	0.200
29	Benzoato di soda	»	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
30	Bisolfato di chinina amorfo	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
31	Bromuro potassico	»	0.080	0.120	0.160	0.200	0.240
32	Bicarbonato sodico	»	0.500	0.750	1.000	1.250	1.500
33	Bicloridrato di chinino	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
34	Caffeina (citrato di)	»	0.010	0.015	0.020	0.025	0.030
35	Calce spenta per latte di calce da disinfezione	»	100.000	200.000	300.000	400.000	(1) 500.000
36	Camomilla (fiori di)	»	0.500	0.750	1.000	1.250	1.500

(1) Il latte di calce si prepara unendo due parti di calce sponta con otto di acqua.

Numero d'ordine da ripetersi sopra i singoli recipienti	DENOMINAZIONE	Specie di unità	QUANTITÀ				
			CON PASSEGGIERI				
			sino a 400	da 401 a 700	da 701 a 1000	da 1001 a 1400	da 1401 a 1900
37	Canfora	Chil.	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
38	Carte senapate	Num.	75	100	120	150	175
39	China calisaia	Chil.	0.150	0.225	0.300	0.375	0.450
40	Citrato di magnesia	»	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
41	Clorato potassico	»	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600
42	Cloroformio Duncan	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
43	Cloruro ferrico liquido	»	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
44	» mercurioso a vapore	»	0.050	0.060	0.075	0 100	0.125
45	» mercurico	»	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
46	» id. in dischi	Num.	300	350	400	450	500
47	» di calce (ipoclorito per disinfezioni)	Chil.	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000
48	Cocaina (idroclorato di)	»	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006
49	Creosoto	»	0.010	0.015	0.020	0.025	0.030
50	Digitalina (globuli di 1 milligr. di)	Num.	50	75	100	125	150
51	Emostatico Pagliari, litri	»	$^1/_2$	1	1	1 $^1/_2$	2
52	Estratto di belladonna idralcolico	Chil.	0.050	0 075	0.100	0.125	0.150
53	Estratto genziana	»	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200
54	Estratto di segala cornuta	»	0.050	0.075	0 100	0.125	0.150
55	Etere etilico	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
56	Fenacetina	»	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125
57	Gesso	»	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
58	Gomma arabica polverizzata	»	0.150	0.225	0.300	0.375	0.450
59	Glicerina	»	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600
60	Idrato di cloralio	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
61	Idrolato di lauro ceraso	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
62	» di calce	»	0.500	0.750	1.000	1.250	1.500
63	Ioduro di potassio	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
64	Iodoformio	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
65	Ipecacuana	»	0.025	0.035	0.050	0.060	0.075
66	Laudano	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
67	Lino (farina di)	»	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000
68	Liquore anisato di ammonio	»	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
69	Mannite	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
70	Mignatte	Num.	50	75	100	125	150
71	Morfina (idroclorato di)	Chil.	0.004	0.006	0.008	0.010	0.012
72	Naftolo *B.*	»	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
73	Olio di ricini	»	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
74	Olio volatile di trementina	»	0.150	0.225	0.300	0.375	0.450
75	Oppio puro tebaico	»	0.025	0.035	0.050	0.060	0.075

Numero d'ordine da ripetersi sopra i singoli recipienti	DENOMINAZIONE	SPECIE di unità	QUANTITÀ				
			CON PASSEGGIERI				
			sino a 400	da 401 a 700	da 701 a 1000	da 1001 a 1400	da 1401 a 1900
76	Orzo	Chil.	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
77	Ossido magnesico (magnesia idrata)	»	0.150	0.225	0.300	0.375	0.450
78	Ossido zincico	»	0.030	0.045	0.060	0.080	0.100
79	Ostie	Num.	150	200	250	300	300
80	Pepe cubebe	Chil.	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
81	Pepsina	»	0.025	0.035	0.050	0.060	0.075
82	Poligola (radice)	»	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200
83	Polvere di Dower	»	0.030	0.045	0.060	0.075	0.090
84	» di Licopodio	»	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
85	Permanganato di potassio	»	0.025	0.025	0.050	0.075	0.100
86	Pomata mercuriale	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
87	» con solfo alcalina	»	0.150	0.200	0.250	0.300	0.400
88	Rabarbaro polverato	»	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
89	Salicilato sodico	»	0.150	0.225	0.300	0.375	0.450
90	Santonina	»	0.005	0.010	0.010	0.015	0.015
91	Salolo	»	0.100	0.100	0.125	0.150	0.200
92	Segala cornuta	»	0.030	0.045	0.060	0.075	0.090
93	Sciroppo di balsamo del Tolù	»	0.300	0.400	0.500	0.600	0.700
94	Solfato alluminico potassico	»	0.080	0.120	0.160	0.200	0.240
95	» ferroso commerciale	»	25.000	37.500	50.000	65.500	75.000
96	» magnesico	»	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
97	» zincico	»	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060
98	Solfo sublimato	»	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
99	Solfo per disinfezioni	»	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000
100	Siero antidifterico curativo	Boccette	4	5	6	8	10
101	Solfonale	Chil.	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
102	Sparadrappo	Metri	2	3	4	5	6
103	Taffettà adesivo - carto	Num.	6	6	8	10	12
104	Tartrato bi-potassico	Chil.	0.400	0.600	0.800	1.000	1.200
105	» antimonico potassico	»	0.010	0.015	0.020	0.025	0.030
106	Tamarindo di Brera — bottiglie	Num.	10	12	14	16	18
107	Terpina	Chil.	0.025	0.040	0.060	0.080	0.100
108	Tiglio (fiori di)	»	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600
109	Tintura di noce vomica	»	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
110	Tubetti di linfa vaccinica, contenenti ognuno il materiale per vaccinare 5 persone	Num.	8	12	16	20	24
111	Vasellina	Chil.	0.500	0.750	1.000	1.250	1.500
112	Vescicante Albespeyres	Metri	1	1.50	2	2.50	3
113	Zucchero	Chil.	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000

Numero d'ordine da ripetersi sopra i singoli recipienti	DENOMINAZIONE	Specie di unità	QUANTITÀ CON PASSEGGIERI sino a 400	da 401 a 700	da 701 a 1000	da 1001 a 1400	da 1401 a 1900
	Medicature.						
114	Assicelle (ferule stecche) diverse	Num.	8	12	16	20	24
115	Bende di cotone forte o di lino usato, lunghe m. 3	»	50	60	75	100	125
116	Bende di mussola velata (garza) al sublimato	»	50	60	75	100	125
117	Cartoni in fogli	»	3	5	6	8	9
118	Cinti erniari semplici	»	4	4	4	6	6
119	» » doppi	»	2	2	2	4	4
120	» » ombelicali	»	2	2	2	4	4
121	Compresse di cotone o di lino usato	Chil.	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
122	Cotone (ovatta) in fogli	»	0.500	0.750	1.000	1.250	1.500
123	» idrofilo	»	2.000	2.500	3.500	4.000	5.000
124	» al sublimato	»	2.000	2.500	3.500	4.000	5.000
125	Caucciù in fogli (baudruche)	Metri	1	2	3	3	3
126	Catgut assortito	Boccette	3	3	4	4	4
127	Filo da cucire	Chil.	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
128	Filo di seta fenicata, cartone	Num.	2	3	4	5	6
129	Mussola velata (garza idrofila)	Metri	50	60	75	100	100
130	Mussola al sublimato	»	25	30	50	60	75
131	Pennelli di vaio	Num.	12	12	12	18	18
132	Pezzuole triangolari di calicot o sciarpe	»	12	12	12	18	18
133	Sospensorî a maglia	»	18	18	18	24	24
134	Spazzole per unghie	»	3	3	3	3	3
135	Spugna fina	Chil.	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150
136	Tubo da drenaggio	Metri	2	3	4	5	6
137	Cateteri elastici Nelaton assortiti	Num.	5	8	10	12	15
138	Minugie inglesi piccole assortite	»	10	12	14	16	20

N. B. — Le quantità di medicinali e di oggetti da medicatura indicate nella presente tabella come *normali* per un viaggio di 20 giorni, secondo il diverso numero di passeggieri che si hanno a bordo, saranno aumentate in proporzione per ogni giorno di viaggio in più.

La durata del viaggio sarà calcolata in base della distanza tra il porto di partenza e quello di arrivo, in rapporto alla velocità media del bastimento ed agli scali che deve fare.

I tubetti di linfa vaccinica segnati al n. 110 della tabella dovranno ancora aumentarsi se il bisogno lo richiegga. La linfa vaccinica dev'essere di data recente e provveduta presso Istituti vaccinogeni nazionali legalmente autorizzati dal Ministero dell'Interno a termini dell'articolo 53 della vigente legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

TABELLA B.

TABELLA degli apparecchi, degli strumenti chirurgici e degli utensili varî che non subiscono aumento, qualunque sia il numero dei passeggieri e la durata della navigazione.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità
1	**Cassa per ferri chirurgici,** *tutti a manico metallico, contenente:*	Num.	1
2	Coltelli amputanti	»	2
3	Coltello interosseo	»	1
4	Coltello da disarticolazione	»	1
5	Sega ad arco con due lame	»	1
6	Sega a dorso mobile	»	1
7	Bisturi assortiti	»	6
8	Forbici chirurgiche, una retta ed una curva sul piatto	»	2
9	Sonde scanalate	»	2
10	Specillo crunato	»	1
11	Tenaculum	»	1
12	Ago di Cooper	»	1
13	Divaricatori a S.	»	2
14	Pinze di Péan	»	8
15	Pinze emostatiche assortite	»	4
16	Pinze a rocca	»	1
17	Pinze a torsione	»	2
18	Periostotomo di Farabeuf	»	1
19	Tenaglia frangiossa	»	1
20	Cucchiaio ossivoro	»	1
21	Lima manicata	»	1
22	Filo d'argento	Metri	1
23	Aghi da sutura	Num.	20
24	Spilli chirurgici	»	100
25	Portacaustico	»	2
26	Lancette	»	2
27	Sonda di Belloc	»	1
28	Pinza da polipi nasali	»	1
29	Serranodi nasali a vite	»	1
30	Speculum auricolare	»	1
31	Blefarostato	»	1
32	Ago da oculistica	»	1
33	Coltellino da oculistica	»	1
34	Forbice da oculistica	»	1
35	Pinza fissatrice dell'occhio	»	1
36	Tenaglia per denti	»	1
37	Chiave per denti a tre uncini	Num.	1
38	Canula per tracheotomia	»	2
39	Pinza esofagea	»	1
40	Pinza uretrale di Collin	»	1
41	Cateteri	»	6
42	Candeletta di balena	»	1
43	Speculum anale	»	1
44	Pinza tirapalle	»	1
45	Trequarti di quattro grandezze	»	1
46	Trequarti capillare	»	1
47	Speculum Cusco vaginale	»	1
48	Pinze da medicatura uterina	»	2
49	Sonde uterine	»	2
50	Forcipe	»	1
51	Canule vaginali di vetro	»	6
52	Cucchiaio uterino per aborti	»	1
53	Apparecchi Philips	»	2
	Oggetti varî di dotazione dell'ospedale.		
54	Stetoscopio	»	1
55	Martello percussore	»	1
56	Plessimetro	»	1
57	Termometri	»	4
58	Siringa esploratrice o da calomelano	»	1
59	Abbassalingua	»	2
60	Cono apribocca a vite	»	1
61	Provette per esame delle orine	»	12
62	Capsule di porcellana id.	»	2
63	Imbuti di vetro piccoli id. (assortiti)	»	3
64	Bacchettina di vetro id.	»	1
65	Urometri id.	»	2
66	Boccetta per reagenti id.	»	4
67	Aspiratore del Potain	»	1
68	Siringhe Pravaz comuni	»	2
69	Siringa Pravaz da etere	»	1
70	Siringa da sieroterapia	»	1
71	Aghi di ricambio per siringhe ipodermiche	»	4
72	Apparecchi di Esmarch con due fascie elastiche	»	2

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità
73	Apparecchi di Esmarch per cloroformio.	Num.	1
74	Sonda stomacale di Faucher	»	1
75	Sonda esofagea	»	1
76	Spilli di sicurezza	»	100
77	Apparecchio di Bonnet per coscia e gamba	»	1
78	Apparecchio di Bonnet per braccio e mano	»	2
79	Bilancina con custodia	»	1
80	Bicchiere graduato da 100 grammi.	»	2
81	Clisopompe in scatola	»	2
82	Enteroclisma smaltato da tre litri con tubo e canali vaginali e rettali.	»	1
83	Enteroclismi di vetro da due litri	»	1
84	Cucchiai di osso.	»	2
85	Forbici comuni	»	2
86	Lampade ad alcool	»	2
87	Mortai di vetro con pestello	»	2
88	Polverizzatore con soffietto	»	1
89	Pero di gomma assortito	»	4
90	Spatole di acciaio	»	2
91	» osso	»	2
92	Biberoni	»	8
93	Borse per ghiaccio	»	4
94	Contagocce.	»	18
95	Coppette di vetro	»	6
96	Tela impermeabile	Metri	4
97	Pietra da pillole.	Num.	1
98	Pietra da affilare	»	1
99	Semicupi	»	1
100	Vasetti vuoti	»	12
101	Bottiglie di vetro comune di varie dimensioni per medicinali	»	20
102	Bacinella grande.	»	1
103	Bacinelle reniformi smaltate	»	2
104	Casseruola per medicature	»	1
105	Bagno ai piedi	»	1
106	Brocca smaltata	»	1
107	Carta bianca (quinterni)	»	40
108	Carta da filtro (fogli)	»	20
109	Trattato del dottor Filippo Rho sulle malattie predominanti nei paesi caldi e temperati (Torino. Rosemberg e Sellier, 1897).	»	1

TABELLA O.

TABELLA della razione viveri dovuta ai passeggieri imbarcati sui bastimenti per viaggi di lunga navigazione.

Qualità dei generi	Razione	Giorni di distribuzione ed annotazione
	Grammi	
Pane bianco fresco	700	Tutti i giorni.
Oppure biscotto di 1ª qualità	500	Idem.
Carne di bue fresca	250	Cinque giorni della settimana.
Oppure in conserva	200	Idem.
Riso	120	In due giorni della settimana nei quali venga distribuita la carne.
Pasta fina di 1ª qualità	120	Tutti i giorni della settimana meno i due nei quali vien distribuito il riso.
Piselli o fagioli secchi	50	Cinque giorni della settimana nei quali vien distribuita la carne
Tonno sott'olio.	50	In due giorni della settimana in cui non si distribuisce carne.
Patate.	200	Idem. Idem.
Formaggio d'Olanda o di Bra	50	Nei due giorni della settimana in cui non si distribuisce carne, e in un giorno grasso della settimana in cui non si distribuisce caffè.
Caffè di 2ª qualità	20	Tutti i giorni della settimana meno in due giorni grassi.
Zucchero biondo di 3ª qualità	30	Tutti i giorni della settimana meno i due in cui non si distribuisce caffè.
Alici salate.	20	In un giorno grasso della settimana in cui non si distribuisce caffè.
Olio d'oliva mangiabile	20	Tutti i giorni.
Sale.	20	Idem.
Vino	$^1/_2$ litro	Cinque giorni della settimana in cui si distribuisce caffè.
Vino	$^3/_4$ litro	Due giorni della settimana in cui non si distribuisce caffè

1° Nelle latitudini comprese fra il 30° parallelo Nord e il 30° Sud la razione giornaliera di vino sarà sempre di $^1/_2$ litro e tutti i giorni si distribuirà caffè in ragione di 25 grammi per ciascun passeggero.

2° I giorni sono distinti in grassi e magri secondochè viene in essi o no distribuita la carne.

I giorni di magro saranno stabiliti dal Capitano, ma non potranno essere consecutivi.

Provviste speciali per uso dell'ospedale proporzionato a 1000 passeggieri ad a 30 giorni di viaggio:

Brodo preparato in scatole (Liebig) vasetti piccoli, N. 25.	Limoni, N. 500.
Pastine, chilog. 20.	Vino Barolo, bottiglie N. 4.
Semolino, chilog. 25.	Vino Marsala, bottiglie N. 24.
Polli, N. 50.	Vino Cognac, bottiglie N. 12.
Uova, N. 1000.	Latte sterilizzato, litri 50.

I bastimenti dovranno essere provveduti di una ghiacciaia contenente non meno di cinque tonnellate di ghiaccio da servire per cura degli ammalati e la conservazione dei viveri. Una lampada a spirito sarà messa a disposizione del medico.

Provviste speciali pei bambini, proporzionate a 100 ed a 30 giorni di viaggio:

Farina lattea, scatole N. 12.	Latte sterilizzato, scatole da $^1/_2$ litro N. 24.

N. B. — Le provviste per l'ospedale e dei bambini varieranno in quantità per proporzione del numero dei passeggieri e dei bambini, e dei giorni di viaggio. Esse saranno conservate in separato locale a disposizione del medico e sotto la speciale sua sorveglianza.

L'armatore deve provvedere la quantità necessaria del combustibile per la buona cottura delle razioni.

TABELLA D.

NOTA DEI PASSEGGIERI IMBARCATI

sul piroscafo . . . . *Capitano* . . . . *partito per* . . . . *il* . . . .

Numero progressivo	Cognome e Nome	Paternità	Età		Comune di		Professione	Passeggiere od emigrante		Piazze sanitarie						Destinazione									Classe dei passeggieri			Cuccette larghe 80 centim. in 3ª cl. (a)	Annotazioni (b)
										Intiere		Mezze (ragazzi)		Nulle (lattanti)															
			Anni	Mesi	Nascita	Domicilio		P.	E.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			Rio Janeiro	Santos		Montevideo	Buenos Aires	New York		1ª	2ª	3ª		
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
0																													
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
0																													
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
0																													
					Totale della pagina																								

(*a*) In questa colonna si segnerà 1 per le donne di cui all'art. 13 del regolamento e 1/2 per ogni ragazzo che, a mente del detto articolo, può essere accoppiato.
(*b*) In questa colonna si dovrà prender nota dei passeggieri non presentatisi alla partenza.

TABELLA E.
(Art. 3 del Regolamento)

TABELLA *indicante il minimo numero e la minima capacità delle imbarcazioni costituenti la dotazione normale dei piroscafi addetti al trasporto di passeggieri.*

Piroscafi di stazza non maggiore di tonnellate lorde	IMBARCAZIONI			Piroscafi di stazza non maggiore di tonnellate lorde	IMBARCAZIONI		
	Minimo numero	Minimo tonnel. complessivo	Num. dei posti		Minimo numero	Minimo tonnel. complessivo	Num. dei posti
5000	10	33	330	1750	6	17	170
4750	8	29	290	1500	6	15	150
4500	8	29	290	1250	4	12	120
4250	8	28	280	1000	4	10	100
4000	8	27	270	900	4	9	90
3750	8	26	260	800	4	8	80
3500	8	25	250	700	3	7	70
3250	8	24	240	600	3	6	60
3000	6	21	210	500	2	4	40
2750	6	20 5	205	400	2	3 5	35
2500	6	20	200	300	2	3	30
2250	6	19	190	200 a 100	2	2.5	25
2000	6	18	180				

Almeno la metà delle imbarcazioni sarà di salvataggio, restando fissato che i piroscafi da 700 a 600 tonnellate ne avranno una (Per barca di salvataggio si deve intendere un'imbarcazione provvista di camere d'aria, o di sugheri sufficienti a renderla insommergibile).

Il *numero* delle imbarcazioni può essere maggiore e non deve essere minore di quello sopra indicato.

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Nel concorso per applicato di porto di 2ª classe, indetto con la notificazione del 1° dicembre 1898, sono stati dichiarati idonei in ordine di merito i giovani sottoindicati:

1. Marena Francesco, caposemaforista di 3ª classe, licenziato di liceo, con punti 197,4.
2. Galateo Claudio, id. id., id. 189.
3. Fiorito Francesco, id. id., id. 183,2.
4. Gaeta Armando, id. id., id. 178,2.
5. Mannucci Clemente, id. d'istituto tecnico, id. 177,2.
6. Gerbi Gino, id. id., id. 174,6.
7. Lami Gaetano, id. id., id. 174.
8. Sciti Dino, id. id., id. 171,4.
9. Molini Adolfo, id. id, id. 170,2.
10. Turdò Nicola, id. di liceo, id. 168,6.
11. Rosselli Oscar Giuseppe, dottore in legge, id. 167.
12. De Carlo Carlo, licenziato d'istituto tecnico, id. 163.
13. Mango Emanuele, capitano di lungo corso, id. 161,2.
14. Lucci Rinaldo, licenziato d'istituto tecnico, id. 158,6.
15. Piraino Carlo Francesco, id. id., id. 151.
16. Corradini-Bartoli Corrado, id. id., id, 143,2.
17. Palumbo Giuseppe, licenziato d'istituto tecnico, con punti 142.
18. Mattiozzi Lodovico, id. id., id. 140.
19. Corsi Guglielmo, procuratore, id. 133,4.

Roma, addì 19 maggio 1899.

Il Ministro
G. PALUMBO.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 908152 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 30, al nome di Pantanella *Agostino* e Santa fu Marco, minori sotto la patria potestà della madre Rea Domenica, domiciliati in Arpino (Caserta), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pantanella *Angelo-Agostino*, e Santa fu Marco ecc. ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 marzo 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 847899 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50, al nome di Garro *Teresa* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Cuneo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garro *Maria-Teresa* di Giovanni, ecc., ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 marzo 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione).*

Dal sig. Emilio Gavina fu Siro, nella qualità di Presidente della Congregazione di Carità di Montebello, è stato denunziato lo smarrimento della Bolletta mod. 241 n. 230 (N. 2627 di prot. e N. 15380 di pos.) rilasciata dall'Intendenza di finanza di Pavia per ricevuta del Certificato 5 $^{0}/_{0}$ n. 1030272 di L. 155 intestato alla Congregazione medesima ed esibito con domanda di conversione nel Cons. 4.50 $^{0}/_{0}$.

Ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, saranno liberamente consegnati al nominato sig. Gavina Emilio i nuovi titoli di rendita provenienti dalla richiesta operazione, senz'obbligo di restituzione della Bolletta.

Roma, il 18 marzo 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Resoconto sommario *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di* gennaio *1899*

A - Risparmi.

	Quantità degli ufizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		di deposito	di rimborso	complessive	Emessi	Estinti	Eccedenze degli emessi sugli estinti
Mese di gennaio 1899	»	357,553	170,488	528,041	48,224	13,344	34,880
Mesi precedenti dell'anno in corso .	»	»	»	»	»	»	»
Somme totali dell'anno stesso . . .	»	357,553	170,488	528,041	48,224	13,344	34,880
Anni 1876-1898	4,946	37,400,962	23,276,039	60,677,001	5,809,198	2,439,325	3,369,873
Somme complessive	4,946	37,758,515	23,446,527	61,205,042	5,857,422	2,452,669	3,404,753

	Movimento dei fondi						
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	Rimborsi		Somme complessive dei rimborsi	Rimanenze
				Effettivi	Mediante acquisti di rendita del Debito Pubblico e depositi nella Cassa dei Depositi e Prestiti		
Mese di gen. 1899	47,805,094 30	—	47,805,094 30	27,387,251 56	1,103,741 14	28,490,992 70	19,314,101 60
Mesi precedenti dell'anno in corso	»	—	»	»	»	»	»
Somme totali dell'anno stesso . .	47,805,094 30	—	47,805,094 30	27,387,251 56	1,103,741 14	28,490,992 70	19,314,101 60
Anni 1876-1898 . .	3,683,445,808 50	(a) 167,799,169 18	3,851,244,977 68	3,099,284,352 57	181,574,491 57	3,280,858,844 14	570,386,133 54
Somme complessive	3,731,250,902 80	167,799,169 18	3,899,050,071 98	3,126,671,604 13	182,678,232 71	3,309,349,836 84	589,700,235 14

B - Depositi giudiziali.

	Depositi		Restituzioni		Rimanenze
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di gennaio 1899	5,211	5,597,802 02	6,222	3,962,861 54	1,634,940 48
Mesi precedenti dell'anno in corso .	»	»	»	»	—
Somme totali dell'anno stesso . .	5,211	5,597,802 02	6,222	3,962,861 54	1,634,940 48
Anni 1883-1898	640,252	420,493,949 38	943,756	404,901,216 98	15,592,732 40
Somme complessive . . .	645,463	426,091,751 40	949,978	408,864,078 52	17,227,672 88

(a) Alla somma portata nel conto precedente si sono aggiunte L. 15,524,593,34 per interessi approssimativi capitalizzati dell'anno 1898.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO – DIVISIONE Iª – SEZIONE IIIª.

Trasferimento di privativa industriale N. 1926.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Evaporatore per la distillazione dell'acqua di mare ad uso di alimento per le caldaie delle navi, sistema Spampani-Bonsignori », registrata in questo Ministero al nome dei sigg. Spampani Lorenzo & Bonsignori Giuseppe, di Spezia, come da attestato delli 22 febbraio 1898, n. 46210 di Registro Generale, fu trasferita per intiero al sig. Odero cav. uff. Nicolò fu Alessandro, a Genova, in forza di atto pubblico di cessione steso e sottoscritto in Sestri Ponente innanzi al notaio Francesco Gazzo addì 11 dicembre 1898, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Voltri (Genova) il giorno 14 dello stesso mese al n. 481, atti pubblici, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, addì 21 dicembre 1898, ore 16.

Roma, il 27 marzo 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

Trasferimento di privativa industriale N. 1927.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Biciclette pieghevole a zaino », registrata in questo Ministero al nome del sig. Costa Ernesto, a Treviglio (Bergamo), come da attestato delli 24 novembre 1898, n. 49031 di Registro Generale, fu trasferita per intiero alla Ditta M. Turkheimer, a Milano, in forza di cessione per scrittura privata sottoscritta in Milano, addì 17 agosto 1893, debitamente registrata all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 6 settembre successivo al n. 5192, vol. 922, F.º 151, atti privati, e presentata pel visto alla Prefettura di Milano addì 23 dicembre 1898, ore 16.

Roma, il 27 marzo 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

Trasferimento di privativa industriale N. 1933.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Procédé de trasformation par l'ozone de groupement C^3 H^3 (CH-CH-CH^3 ou son insomère CH^2-CH=CH^2) en groupement aldéhydique CHO » registrata in questo Ministero al nome dei sigg. Otto Marius e Verley Albert a Courbevoie (Francia) come da attestato delli 20 maggio 1895 n. 38760 di Registro Generale, fu trasferita per intiero alla Società Anglo-Française des Parfums Perfectionnés Limited, a Londra, in forza di atto privato sottoscritto in Frejus (Francia) dal sig. Otto addì 8 gennaio 1898 e dal sig. Verley in Courbevoie addì 12 del detto mese, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino il giorno 21 gennaio 1899 al n. 11934, vol. 135, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino, addì 26 gennaio 1899 ore 15,30.

Roma, il 27 marzo 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

Con R. decreto del 5 febbraio 1899 è stata conceduta alla Société des Mines d'or de Scalaccia, la miniera aurifera, denominata *Scalaccia* e *Cassette*, posta nel territorio di Calasca, provincia di Novara.

Con R. decreto del 5 febbraio u. s. l'area di concessione della miniera di zinco denominata *Cungians Lai*, posta nel territorio di Iglesias, ed appartenente alla Società Anonima di Monteponi, è stata portata ad ettari 167,41. Dalla stessa data questa miniera sarà denominata *Lai*.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 30 marzo, a lire 107,78.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

29 marzo 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	101,64 5/8	99,64 5/8
	4 1/2 % *netto*	111,83 1/2	110,71
	4 % *netto*	101,39	99,39
	3 % *lordo*	64,12 1/2	62,92 1/2

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 60 Alunni nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione provinciale.

In esecuzione del decreto Ministeriale 3 corrente mese, è aperto un concorso per l'ammissione di 60 Alunni agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal Regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1899, numero 41.

Le prove scritte avranno luogo nel giorno 8 prossimo venturo maggio e seguenti, presso il Ministero dell'Interno; saranno date in quattro giorni, non potranno durare più di otto ore per giorno, ed in ciascun giorno i candidati dovranno risolvere un quesito.

I candidati, i quali avranno ottenuto nel complesso delle prove

scritte i sette decimi dei punti, ed in ciascuna delle prove non meno dei sei decimi, saranno invitati a presentarsi all'esame orale, che non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, e non altrimenti, non più tardi del 15 aprile prossimo venturo, e dovranno avere a corredo:

1° Il certificato di cittadinanza italiana;

2° Il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune di dimora;

3° La fede penale, di data recente;

4° Un certificato medico, comprovante che il candidato è di sana costituzioe fisica, ed è immune da qualunque difetto od imperfezione incompatibile con l'esercizio di pubbliche funzioni;

5° L'atto di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di 18 anni, o non ha oltrepassato quella di 30 al 15 aprile predetto, salve le disposizioni contenute nell'articolo 7 del Regio decreto 12 febbraio 1899, numero 41, ed a favore dei concorrenti che già appartengono all'Amministrazione dello Stato.

6° Il certificato, dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo della leva militare, ovvero che abbia chiesto l'inscrizione nelle liste di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata;

7° Il diploma originale di ragioniere, conseguito in un Istituto tecnico del Regno;

8° La dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad Alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni o che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati da assumersi in servizio.

Ai documenti predetti potranno essere uniti, ove ne sia il caso, gli attestati comprovanti i servizi che l'aspirante avesse già prestato presso le Amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda che i documenti a corredo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro il mese di aprile sarà, per mezzo dei signori Prefetti, notificato ai concorrenti l'esito delle loro istanze.

Gli aspiranti dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento rilasciato dal Sindaco del Comune di loro dimora.

I candidati dichiarati idonei saranno nominati Alunni in un ufficio di Prefettura o Sottoprefettura in ordine dei punti riportati nell'esame, ed a seconda delle vacanze che vi saranno all'atto del compimento degli esami, e di quelle che in seguito andranno verificandosi.

L'alunnato non potrà avere durata minore di sei mesi.

La nomina a computista di 3ª classe sarà conferita, quando vi siano posti vacanti, agli Alunni che abbiano dato prova di diligenza e di capacità, ed abbiano tenuta regolare condotta.

Il servizio prestato dagli Alunni è gratuito. Potrà però esser loro corrisposta una mensile indennità non eccedente le lire 100, quando siano destinati in residenza diversa dalla loro abituale e da quella della loro famiglia.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma, approvato con decreto Ministeriale del 4 dicembre 1891.

Esame scritto.

I. — *Statuto fondamentale del Regno.*

II. — *Diritto amministrativo:* Ordinamento ed attribuzioni delle varie Amministrazioni centrali, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, delle Avvocature erariali e delle varie Amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell'Interno, del Tesoro e delle Finanze.

III. — *Diritto commerciale:* Libri di commercio — Società commerciale — Lettere di cambio — Effetti di cambio.

IV. — *Statistica:* Modo di raccogliere, ordinare e valutare i dati statistici — Sintesi — Analisi — Usi di paragone — Medie proporzionali — Analogie.

V. — *Aritmetica ed Algebra:* Aritmetica — Algebra fino alle equazioni di secondo grado — Regola congiunta — Senserie e commissioni — Arbitrati — Riparti sociali — Miscugli ed alligazioni — Adeguati — Interessi — Annualità — Sconti.

VI. — *Teoria dei conti e teorica scritturale:* Definizione del conto — Suoi elementi — Conto materiale o di fatto — Conto morale o di diritto — Conti principali di qualunque azienda — Loro carattere — Loro suddivisione — Equivalenza ed antitesi — Conti individuali per valore o per specie — Altre qualità di conti — Importanza delle scritture contabili — Loro requisiti — Scrittura semplice — Sua estensione — Varî metodi — Scrittura doppia — Sua estensione — Varî metodi — Nomenclatura dei conti — Giornale — Libro mastro — Metodo logismografico — Suoi caratteri, canoni e corollarî — Quadro di contabilità — Giornale a una o più bilancie — Permutazioni, trasformazioni e compensazioni — Svolgimenti — Loro legame col giornale — Prova — Chiusura — Esercizio di scrittura a partita doppia — Acquisti e vendite a pagamento pronto o con dilazione — Accertamento di entrate — Riscossioni — Versamento — Pagamento di spese, d'interesse, di sconto — Ammortamento dei prestiti.

Esame orale.

L'esame orale, oltrechè sulle materie che formano oggetto dell'esame scritto, verserà sulle seguenti:

I. — *Geografia d'Italia:* Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi — Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e con l'estero — Provincie — Circondari — Prodotti del suolo — Minerali.

II. — *Storia d'Italia:* Dalla rivoluzione francese alla caduta di Napoleone I e restaurazione degli antichi principati — Dalla restaurazione alla costituzione del Regno d'Italia — Rivoluzioni e guerre che condussero alla costituzione medesima ed all'insediamento della capitale del Regno a Roma — Breve cenno delle origini e della storia della Casa di Savoia e dei suoi più illustri Principi.

III. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

Roma, addì 4 marzo 1899.

*Il Direttore capo della divisione I*ª
GERMONIO.

4.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Ecco il testo della Dichiarazione addizionale del 21 marzo 1899 alla Convenzione franco-inglese del 14 giugno 1898:

« I sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dai loro Governi, hanno firmato la Dichiarazione seguente:

« L'art. 4 della Convenzione del 14 giugno 1898 è completato dalle disposizioni seguenti, che saranno considerate come parte integrante della medesima.

« 1. Il Governo della Repubblica francese s'impegna a non acquistare nè territorio, nè influenza politica all'Est della linea di frontiera definita nel paragrafo seguente: e il Governo di S. M. Britannica s'impegna di non acquistare nè territorio, nè influenza politica all'Ovest di questa stessa linea.

« 2. La linea di frontiera parte dal punto ove il limite fra lo Stato libero del Congo ed il territorio francese incontra la linea di divisione delle acque scorrenti verso il Nilo, da quelle che scorrono verso il Congo e suoi affluenti. Essa segue in principio questa linea di divisione delle acque fino al suo incontro coll'11° parallelo di latitudine Nord.

« A partire da questo punto essa sarà tracciata fino al 15° parallelo in modo da separare in principio il regno del Wadai da quella che nel 1882 era la provincia del Darfur; ma il suo tracciato non potrà in alcun caso sorpassare all'ovest il 21° grado di longitudine est di Greenwich (18° 40' est di Parigi), nè ad est il 23° grado di longitudine est di Greenwich (20° 40' est di Parigi).

« 3. Resta inteso in principio che a nord del 15° parallelo la zona francese sarà limitata a nord-est e ad est da una linea, che partirà dal punto d'incontro del Cancro col 16° grado di longitudine est di Greenwich (13° 40' est di Parigi), scenderà nella direzione sud-est fino al suo incontro col 24° grado di longitudine est di Greenwich (21° 40' est di Parigi) e seguirà poscia il 24° grado fino al suo incontro a nord del 15° parallelo di latitudine con la frontiera del Darfur, quale sarà ulteriormente fissata.

« 4. I due Governi s'impegnano a designare dei Commissari, che saranno incaricati di stabilire sui luoghi una linea di frontiera conforme alle indicazioni del paragrafo 2 della presente Dichiarazione. Il risultato dei loro lavori sarà sottoposto all'approvazione dei rispettivi Governi.

« Resta convenuto che le disposizioni dell'art. IX della Convenzione del 14 giugno 1898 si applicheranno egualmente ai territori situati a sud del 14° 21' di latitudine nord fra il 14° 20' di longitudine est di Greenwich (12° est di Parigi) ed il corso dell'Alto-Nilo.

« Fatto a Londra, il 21 marzo 1899.

« *Paul Cambom — Salisbury* ».

***

Nella seduta del 28 marzo della Camera dei Comuni, il sig. Gibson-Powles ha chiesto perchè l'accordo anglo-francese fu chiamato *Dichiarazione* e non *Convenzione*; se il primo termine ha la stessa forza del secondo e se non si è scelto il termine *Dichiarazione* per evitare di dover sottoporre l'accordo alla Camera francese.

Il Sottosegretario di Stato per gli esteri, sig. Brodrick, rispose che non è preparato a rispondere a questa dotta dissertazione, ma che può assicurare che fu adottata quella procedura perchè fu giudicata conveniente dalle due parti interessate.

***

Il *Fremdenblatt* di Vienna annunzia che l'Austria-Ungheria sarà rappresentata alla Conferenza pel disarmo, che si riunirà all'Aja, dal primo capo-sezione del Ministero degli affari esteri, conte di Welsersheimb, e, come secondo delegato, dal Ministro austro-ungarico all'Aja, Okolicsanyi.

Il *Fremdenblatt* soggiunge che la scelta del conte Welsersheimb a primo delegato prova quale importanza l'Austria-Ungheria annetta alle discussioni sollevate dalla proposta dello Czar.

La *Norddeutsche Allgmeine Zeitung* di Berlino annunzia che i delegati della Germania alla Conferenza dell'Aja saranno: l'Ambasciatore tedesco a Parigi, conte Münster; il professore Stengel, dell'Università di Monaco di Baviera; il professore Zorn, dell'Università di Koenigsberg; un ufficiale superiore dell'Esercito ed uno della Marina.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Ieri le LL. MM. ricevettero in udienza privata S. A. R. il Duca di Cambridge.

Nel pomeriggio S. M. il Re restituì al Duca la visita.

— Stamane le LL. MM. ebbero ospiti al Quirinale per la colazione le LL. AA. RR. i Duchi di Connaught, il loro figlio Principe Arturo, il Duca di Cambridge e la Principessa Federico Carlo di Prussia, con i rispettivi seguiti.

Le Dieci giornate di Brescia. — S. M. il Re ha delegato il tenente generale Ferrero, comandante il III Corpo d'Armata, a rappresentarlo alle feste per il cinquantenario delle Dieci giornate.

Il Governo sarà rappresentato dal Prefetto comm. Cova, la Camera e il Senato dai Deputati e Senatori della provincia.

Il Municipio ha fatta coniare una medaglia commemorativa che verrà distribuita ai superstiti e alle Associazioni che assisteranno alle feste.

L'istruzione agraria nell'esercito. — L'on. Pascelli ha comunicato al Ministro della guerra, on. Di San Marzano, ed a S. A. R. il Principe di Napoli, comandante del X Corpo d'armata, che ha destinato 500 manuali di agraria in premio ai militari del presidio di Napoli che hanno assistito al corso di conferenze agrarie.

Roma-Anzio-Nettuno. — Domenica 2 aprile p. v. saranno messi in vendita degli speciali biglietti di andata e ritorno di 2ª e 3ª classe da Roma per Anzio e Nettuno, alle condizioni ed ai prezzi seguenti:

2ª classe L. 4,00 — 3ª classe L. 2,50.

I biglietti saranno validi per effettuare il viaggio di sola andata coi treni in partenza dalla stazione di Roma-Termini rispettivamente alle 7 ed alle 9,55.

Il ritorno dovrà aver luogo entro la stessa giornata del rilascio, per cui la validità dei biglietti medesimi cesserà coll'ultimo treno in partenza da Nettuno per Roma.

La distribuzione dei biglietti speciali suindicati sarà fatta dalla stazione di Roma-Termini e dall'Agenzia Internazionale di Viaggi (Corso, 218), nonchè da quella dei Trasporti (Corso V. E., n. 41).

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TANGERI, 29. — Il Governo ha deliberato d'accogliere i reclami avanzati dai residenti tedeschi.

NEW-YORK, 29. — Il *New-York Herald* ha da Manilla che gli insorti hanno trasportato la capitale da Malolos a San Fernando.

Il generale americano Mac Arthur si trova ad otto miglia da Malolos.

PARIGI, 29. — La Corte di Cassazione ha terminato nel pomeriggio l'esame dell'incartamento segreto, militare e diplomatico, relativo all'affare Dreyfus.

Durante le vacanze di Pasqua il Consigliere Ballot-Beauprè redigerà la sua relazione.

VIENNA, 29. — La *Politische Correspondenz* si dichiara autorizzata dall'Ambasciatore conte Nigra a smentire come assolutamente infondata la notizia che egli avrebbe di nuovo ed insistentemente dato le sue dimissioni.

LA CANEA, 29. — Le quattro Potenze rimisero al Principe Giorgio una Nota circa il risultato dell'esame della Costituzione per l'isola, fatto a Roma dagli Ambasciatori di Russia, d'Inghil-

terra e di Francia sotto la presidenza del Ministro degli Affari Esteri d'Italia, on. ammiraglio Canevaro.

ZANZIBAR, 29. — Il viaggiatore africano Baumann, Console d'Austria-Ungheria a Zanzibar, trovasi qui gravemente ammalato.

BRUXELLES, 29. — *Camera dei Rappresentanti.* — Si discute l'interpellanza dei socialisti sull'espulsione dell'ex-abate francese Charbonnel.

Il Governo accusa Charbonnel di essersi immischiato nella politica del paese.

I socialisti lanciano insulti contro il Re.

Il Presidente ordina lo sgombro delle tribune pubbliche.

Nasce una violenta zuffa con scambio di pugni.

PARIGI, 30. — Iersera ebbe luogo l'assemblea generale del Museo Sociale, sotto la Presidenza del Ministro del Commercio, Delombre.

Intervenne anche il deputato italiano, on. Luigi Luzzatti, che, applaudito, felicitò il Ministro Delombre per l'accordo commerciale tra la Francia e l'Italia, e disse essere il primo passo per un accordo generale. Fece gli elogi del Museo Sociale. Ricordò che le Banche Popolari italiane vinsero numerose crisi, grazie al principio della partecipazione agli utili.

AUCKLAND, 30. — Notizie dalle isole Samoa recano che Mataafa, coi suoi partigiani, essendosi rifiutato di ottemperare all'*ultimatum* dell'Inghilterra e degli Stati-Uniti che gli ordinava di sgombrare dal territorio d'Africa; le navi inglesi ed americane attaccarono e bombardarono la città.

Tre soldati inglesi ed uno americano sono morti ed altri feriti.

MADRID, 30. — È giunto un commissario dei Tagalos per trattare col Governo la liberazione dei prigionieri spagnuoli alle isole Filippine.

VIENNA, 30. — La *Wiener Zeitung* pubblica un'Ordinanza imperiale che accorda, in base al paragrafo 14° della Costituzione, l'esercizio provvisorio fino al 30 giugno.

PALERMO, 30. — Stamane è entrato in porto il *yacht Maroussia*, avente a bordo il Duca e la Duchessa d'Orléans. Quasti scesero al Palazzo d'Aumale, ora proprietà del Duca.

Si trova in porto anche il *yacht Almissa* con a bordo l'Arciduchessa Stefania.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 29 marzo 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 765.76.

Umidità relativa a mezzodì . . . . 37.

Vento a mezzodì . . . . N debolissimo.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 17°. 0. / Minimo 3°. 6.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 29 marzo 1899:

In Europa barometro a 779 Mosca, Sharkow, 772 Madrid; a 739 Christiansud.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato al Centro e S fino a 2 mm., poco variato al Nord.

Stamane: cielo nuvoloso al N, sereno altrove.

Barometro: quasi livellato intorno a 770.

Probabilità: venti deboli specialmente meridionali; cielo vario.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 29 marzo 1899.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	14 7	11 0
Massa e Carrara	sereno	calmo	17 0	6 2
Cuneo	$^1/_4$ coperto	—	18 0	6 8
Torino	sereno	—	16 1	6 2
Alessandria	sereno	—	17 2	3 0
Novara	$^1/_2$ coperto	—	16 8	5 0
Domodossola	$^3/_4$ coperto	—	19 0	1 5
Pavia	sereno	—	20 1	2 2
Milano	sereno	—	19 2	6 1
Sondrio	sereno	—	16 8	6 5
Bergamo	sereno	—	14 0	6 5
Brescia	sereno	—	16 0	4 5
Cremona	$^1/_2$ coperto	—	17 3	5 8
Mantova	sereno	—	15 4	5 0
Verona	$^1/_4$ coperto	—	17 6	4 2
Belluno	$^1/_2$ coperto	—	15 7	3 0
Udine	$^1/_4$ coperto	—	13 0	3 4
Treviso	$^1/_2$ coperto	—	15 0	4 2
Venezia	$^1/_2$ coperto	calmo	17 5	4 6
Padova	$^1/_4$ coperto	—	13 0	4 0
Rovigo	sereno	—	14 7	3 0
Piacenza	sereno	—	16 2	5 3
Parma	$^1/_2$ coperto	—	18 2	5 6
Reggio nell'Em	$^3/_4$ coperto	—	15 9	6 1
Modena	$^3/_4$ coperto	—	15 5	5 7
Ferrara	$^1/_4$ coperto	—	15 3	5 5
Bologna	$^1/_4$ coperto	—	15 7	3 8
Ravenna	$^1/_2$ coperto	—	17 3	2 0
Forlì	sereno	—	16 0	2 8
Pesaro	sereno	calmo	13 1	4 0
Ancona	sereno	calmo	13 3	7 2
Urbino	sereno	—	13 3	4 3
Macerata	sereno	—	16 7	8 2
Ascoli Piceno	coperto	—	16 0	5 0
Perugia	sereno	—	14 6	5 2
Camerino	sereno	—	14 1	4 0
Lucca	coperto	—	16 0	4 9
Pisa	sereno	—	17 8	3 0
Livorno	$^1/_2$ coperto	calmo	17 0	7 0
Firenze	coperto	—	16 8	4 8
Arezzo	sereno	—	16 4	3 3
Siena	$^3/_4$ coperto	—	15 8	5 8
Grosseto	$^1/_4$ coperto	—	17 1	2 3
Roma	$^1/_4$ coperto	—	16 2	3 6
Teramo	sereno	—	17 4	6 3
Chieti	sereno	—	10 1	2 0
Aquila	sereno	—	13 6	1 9
Agnone	sereno	—	15 6	3 6
Foggia	sereno	—	21 0	5 0
Bari	sereno	calmo	15 0	6 2
Lecce	$^3/_4$ coperto	—	18 2	5 7
Caserta	$^1/_4$ coperto	—	16 5	7 6
Napoli	sereno	calmo	14 5	7 3
Benevento	$^3/_4$ coperto	—	17 4	— 6 4
Avellino	$^1/_4$ coperto	—	14 6	— 1 8
Caggiano	sereno	—	11 0	3 6
Potenza	sereno	—	12 1	— 1 4
Cosenza	sereno	—	16 0	7 0
Tiriolo	coperto	—	10 3	— 1 0
Reggio Calabria	sereno	agitato	14 0	12 8
Trapani	sereno	legg. mosso	16 5	8 7
Palermo	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	17 2	4 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	15 0	12 0
Caltanissetta	sereno	—	18 0	8 4
Messina	$^1/_4$ coperto	calmo	16 2	11 7
Catania	$^1/_4$ coperto	calmo	16 4	8 4
Siracusa	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	15 1	8 0
Cagliari	sereno	calmo	18 0	4 0
Sassari	sereno	—	18 1	8 1

Direttore Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele